GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MARTEDI' 26 SETTEMBRE — NUM. 225

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno:

Con decreto del 25 maggio 1882:

A cavaliere:

Piani cav. avv. Cesare, consigliere di Prefettura, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **1003** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 dello statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla riconvocazione del Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **DCLXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per aumento di capitale, adottata in assemblea generale del 26 gennaio 1882 dagli azionisti della Società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, sedente in Ragusa (provincia di Siracusa), col nome di *Banca Mutua Popolare di Ragusa*, e colla durata di 50 anni, decorrendi dal 29 luglio 1875;

Visto lo statuto di detta Società e i Reali decreti che la riguardano del 29 luglio 1875, n. MLXXXVII, e 29 ottobre 1878, n. MMXV;

Visto il titolo VII, Libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai termini della citata deliberazione sociale è approvato l'aumento del capitale della *Banca Mutua Popolare di Ragusa* da lire 150,000, diviso in n. 3000 azioni da lire 50 ciascuna, a lire 250,000, diviso in n. 5000 azioni dell'anzidetto valore di lire 50 ciascuna.

Art. 2. Il contributo della Società nelle spese degli uffici d'ispezione è aumentato da lire 150 a 200 lire annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **990** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 6 novembre 1874 del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale, nell'assegnarsi la rendita in corrispettivo della parte dell'ex-Monastero di Santa Marta in Roma, espropriata col Regio decreto 13 ottobre 1873, fu detratta la quota di rendita di lire 130, attribuita ai locali riservati al servizio del culto nella chiesa annessa al Monastero stesso;

Ritenuto che la chiesa medesima venne chiusa al culto pubblico;

Visto il Regio decreto 14 gennaio 1875, n. 2338 (Serie 2ª), col quale venne autorizzata l'inscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 0[0 della rendita annua di lire 4745, con decorrenza dal 1° gennaio 1875, a favore della soppressa Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, in corrispettivo di una parte del suddetto Monastero espropriata per uso governativo;

Visto il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 21 marzo 1882, con cui è revocata l'assegnazione dei locali summentovati occorrenti al servizio del culto;

Visto il verbale 10 maggio 1882, dal quale risulta che i locali predetti furono riconsegnati all'Amministrazione demaniale;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici delli 31 maggio 1882, n. 117, col quale viene assegnata la rendita di lire 130 in corrispettivo dei locali già destinati al servizio del culto nella ex-chiesa di Santa Marta in Roma, con decorrenza dal 16 marzo 1881, epoca in cui ebbe luogo la consegna provvisoria all'Amministrazione militare, ed in aggiunta alla rendita di lire 4745, assegnata col decreto 6 novembre 1874 per la parte allora occupata dal Demanio;

Ritenuto che tale rendita di lire 130 per il disposto dall'articolo 2 del Reale decreto 8 giugno 1873, num. 1392 (Serie 2ª), devesi inscrivere nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 0[0, con decorrenza di godimento dal semestre successivo a quello in corso, e che al soddisfacimento del prorata di interessi arretrati dal 16 marzo a tutto il 31 dicembre 1882 la Direzione Generale del Debito Pubblico provvederà con buoni a parte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'*interim* del Ministero del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento al consolidato 5 0[0, della rendita di lire 130 (lire centotrenta), con decorrenza di godimento dal 1° gennaio 1883, da intestarsi a favore del Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, in rappresentanza dell'ex-Monastero di Santa Marta, in detta città.

Art. 2. Con buoni a parte la Direzione Generale del Debito Pubblico provvederà al soddisfacimento a favore del Regio Commissariato sunnominato del prorata di interessi dal 16 marzo 1881 a tutto dicembre 1882 nella complessiva somma di lire 232 91 (lire duecentotrentadue e centesimi novantuno), dovuto sulla rendita di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **997** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti gli articoli 47, alinea, e 48, alinea 1°, della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le sezioni elettorali da costituirsi con aggregazione di comuni o frazioni di comuni, e le designazioni dei rispettivi capoluoghi ove debbono riunirsi gli elettori, a senso degli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, numero 593 (Serie 3ª), sono costituite e stabilite come dalla annessa tabella che, firmata d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, formerà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NB. *La* **Tabella** *sarà stampata in appositi fogli di Supplemento a questo numero.*

Il N. **998** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 47 e 48 della legge per le elezioni politiche 22 gennaio 1882;

Vedute le istanze dei comuni indicati nella unita tabella onde essere costituiti in sezioni autonome, avendo meno di 100, ma più di 50 elettori ammessi al voto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la costituzione in sezioni autonome dei comuni indicati nella tabella annessa, che, firmata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, forma parte integrale del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 24 settembre 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NB. *La* **Tabella** *sarà stampata in appositi fogli di Supplemento a questo numero.*

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario*:

Con decreti del 19 giugno 1882:

Sono accolte le dimissioni rassegnate da Scottoni Ezio dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Bassano Vicentino;

Frigerio Faustino, pretore del mandamento di Salussola, tramutato al mandamento di Binasco;

Fumagalli Napoleone, id. di Biandrate, id. di Porlezza;

Ripalta Giovanni, id. di Volta Mantovana, id. al 2° mandamento di Lodi;

Lusardi Achille, id. di Naro, id. al mandamento di Corte Olona;

Bizzi Domenico, id. di Genzano di Roma, id. di Codogno;

Vason Alessandro, id. di Bedonia, id. di Somma Lombarda;

Sicher Luigi, id. di Castiglione del Lago, id. di Salò;

Chioda Gabriele, id. di Berceto, id. di Paullo Lodigiano;

Fantin Giovanni, id. di Sant'Agata Feltria, id. di Bellano;

Ricci Felice, id. di Carpeneto, id. di Crespino;

Cenzatti Camillo, vicepretore in missione nel mandamento di Portogruaro, con la mensile indennità di lire 90, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Asolo, con l'annuo stipendio di lire 2000;

Guerra Antonio, pretore del mandamento di Rose, è tramutato al mandamento di Palata;

Scarlata Francesco, uditore applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Messina, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Grotte, coll'annuo stipendio di lire 2000;

Milcovich Giovanni, id. all'ufficio del procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Trani, avente i requisiti di legge, id. di Popoli, id. 2000;

Piccinni Giovanni, uditore in missione al mandamento di Camerota, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, id. di Rose, id. 2000;

D'Ambrosio Giuseppe, uditore, destinato alle funzioni di vicepretore nel mandamento San Carlo all'Arena in Napoli, è destinato in missione temporanea al mandamento di Camerota, con incarico di reggere l'ufficio in assenza del pretore, e con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale;

Garbura Giuseppe, vicepretore nella Pretura Urbana di Venezia, tramutato al 3° mandamento di Venezia;

Piccoli Pietro, avente i requisiti di legge, nominato vicepretore nella Pretura Urbana di Venezia;

Robotti Andrea, id. nel 1° mandamento di Alessandria;

Baldinotti Salvatore, pretore del mandamento di Cusano Mutri, tramutato al mandamento di Santacroce in Morcone;

Venditti Agostino, uditore, destinato alle funzioni di vicepretore in Santacroce di Morcone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, tramutato con lo stesso incarico al mandamento di Cusano Mutri.

Con decreti del 25 giugno 1882:

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Amei cav. Giacomo dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Borgomaro;

Id. dal pretore Natali La Rosa Antonino, già titolare del mandamento di Naso, in aspettativa per ragioni di salute a tutto il mese di aprile 1882, con decorrenza dal 1° maggio ultimo scorso;

Id. da Pellegrini Trieste Giovanni dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Asolo;

Ad Amei cav. Giacomo, stato dispensato, a sua domanda, dallo ufficio di vicepretore del mandamento di Borgomaro, con Nostro decreto di pari data, è conferito il titolo e grado onorifico di pretore;

Il Regio decreto 18 maggio ultimo scorso, nella parte riguardante la nomina dell'avvocato Allavena Giuseppe a pretore del mandamento di Naso, è revocato;

Flacchioni Giuseppe, viceconciliatore del comune di Castellina Marittima, è dispensato da tale ufficio;

Allione Pietro, pretore del mandamento di Villafalletto, collocato in aspettativa per salute per mesi 6, dal 10 giugno 1882;

Pedrazzi Benedetto, vicepretore del mandamento di Formigine, con incarico di reggere l'ufficio, nominato pretore del mandamento di Formigine, coll'annuo stipendio di lire 2000;

Ambrosoli Cesare, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel V mandamento di Milano, tramutato nella stessa qualità alla Pretura Urbana di Milano;

Bazzanella Giovanni, vicepretore nella Pretura Urbana di Milano, tramutato al V mandamento di Milano;

Guarnaschelli-Mustica Domenico, vicepretore del mandamento Monte Pietà in Palermo, id. al mandamento Tribunali in Palermo;

Crisafulli Calogero, avvocato, nominato vicepretore del mandamento Monte Pietà in Palermo;

Pautas cav. Edoardo, avente i requisiti di legge, id. del mandamento di Soriasco;

Patetta Ferdinando, pretore del mandamento di Ronco Scrivia, collocato in aspettativa per famiglia per mesi sei dal 1° luglio 1882;

Leonardi Natale, id. di Niscemi, tramutato al mandamento di Canicattì;

Saladini Bartolomeo, id. del mandamento sezione Castello in Cagliari, id. di Genzano di Roma;

Argenti Diamante, pretore del mandamento di Serradifalco, tramutato al mandamento di Cerchiara;

Scavo Benedetto, avvocato in Bari, nominato pretore del mandamento di Corleto-Perticara, coll'annuo stipendio di lire 2000.

Fara Alberico, avvocato in Torino, nominato pretore del mandamento di Monteroni di Lecce, id. 2000;

Florioli Domenico, avvocato e vicepretore nel mandamento di Salò, id. di Breno, id. 2000;

Bruni Giuseppe, uditore in missione di vicepretore nel mandamento di Cavarzere, destinato in missione temporenea di vicepretore nel mandamento di Spezia;

De Lachenal Amedeo, uditore destinato alle funzioni di vicepretore nel mandamento di Borgo Dora in Torino, id. nel mandamento di Cavarzere;

Conte Francesco, uditore applicato alla R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento di Ronco Scrivia con incarico di reggere l'ufficio;

Frigo Bertolo, avente i requisiti di legge, nominato vicepretore nel 2° mandamento di Padova;

Ceci Enrico, id., id. di Montalto Uffugo;

Forziati Giovanni Battista, avvocato in Napoli, nominato pretore del mandamento di Montepeloso coll'annuo stipendio di lire 2000;

Cancellieri Domenico, uditore applicato alla R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Messina, id. di Cesarò id. 2000;

Buzzaccarini Giovanni Battista, uditore vicepretore nel mandamento di Conselve, id. di Camporziano id. 2000;
Merlo Domenico Luigi, pretore già titolare del mandamento di Sassello, in aspettativa per famiglia a tutto giugno 1882, richiamato in attività di servizio dal 1° luglio 1882 e destinato al mandamento di Priero;
Guerri Tito, pretore del mandamento di Priero, tramutato al mandamento di Mosso Santa Maria;
Campitelli Raffaele, id. di Cesarò, id. di Naso.

Con decreti del 29 giugno 1882:

Trinchera Giacomo, pretore del mandamento di Salice Salentino, tramutato al mandamento di Grottaglie;
Titi Francesco, id. di Tolfa, id. di Biandrate;
Terracchini Luigi, id. di Pontelandolfo, id. di Serino;
Botti Luigi, id. di Volpiano, id. di Villafalletto;
Angeloni Francesco, id. di Modigliana, id. di Monte San Savino;
Debolini Giovanni Battista, id. di Aidone, id. di Modigliana;
Bontempi Francesco, pretore già titolare del mandamento di Almese, in aspettativa per salute, dal 1° gennaio 1882, richiamato in attività di servizio nel mandamento di Volpiano, dal 1° luglio 1882;
Buresti Vittorio, vicepretore del mandamento di Monte San Savino, nominato pretore del mandamento di Alessano, coll'annuo stipendio di lire 2000;
Loredan Bazzolini Guido, avvocato, nominato vicepretore del mandamento di Asolo;
Isi Domenico, notaro, id. di Langhirano;
Venturini Paride, avente i requisiti di legge, id. di San Donato d'Enza;
Greggio Giulio, conciliatore nel comune di Miagliano (circondario di Biella), sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, perchè sottoposto a procedimento penale per imputazione di complicità in mancato assassinio.

Con decreti del 2 luglio 1882:

Sono accolte le dimissioni rassegnate da Rossi Diego dall'ufficio di vicepretore del mandamento di Fossano;
Varola Cesare, pretore già titolare del mandamento di Gualdo Tadino, in aspettativa per salute dal 16 novembre 1881, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi 4 dal 16 luglio 1882;
Pinto Giuseppe, vicepretore del mandamento di Oria, stato sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con R. decreto 14 maggio 1882, riammesso in servizio nello stesso mandamento di Oria, a datare dal 1° luglio 1882;
Cavarra Corrado, procuratore in Modica, nominato pretore del mandamento di Monterosso Calabro, con l'annuo stipendio di lire 2000;
Marvasi Enrico, avente i requisiti di legge, nominato vicepretore del mandamento di Cittanova;
Bollini Marchisio della Predosa cav. Prospero, id., id. di Fossano;
Pirotti Augusto, pretore del mandamento di Pianezza, tramutato al mandamento di Cervia;
Isani Antonio, id. di Cervia, collocato in aspettativa per salute, per mesi 6, dal 16 luglio 1882;
I pretori Minervino Felice Antonio, Reina Zappalà Giacomo, Visconti Pompeo e Gabrielli Apollinare sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° maggio 1882;
I pretori Senno Pellegrino, Taberini Amato, La Pegna Antonio, Cestari Tommaso e Schiavoni Michele sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1882;
pretori Alviggi Nicola, Tamburi Francesco, Russomando Enrico, Crivellari Giuseppe, Pittoni Vincenzo, Quaglio Alberto e Guizzi Saverio sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° luglio 1882.

BOLLETTINO N. 36

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

(dal 4 al 10 settembre 1882)

REGIONE I. — **Piemonte.**

Alessandria — Febbre tifoide: 2 bovini, guariti, a San Martino al Tanaro — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Celle Enomondo — Afta e zoppina: 5 bovini a Garbagna.

Torino — Vaiuolo (non è detto in che animali): 20 casi a Valsavaranche.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Sondrio — Afta e zoppina: 150 a Teglio, 7 a Sondrio, 6 a Berbenno, 3 a Magro, 5 a Tovo (Totale della provincia: 171, di cui 91 bovini, 50 ovini, 30 suini).

Brescia — Afta e zoppina: 27 a Santicolo, 69 a Loveno (Totale 96, di cui 76 bovini, 16 ovini, 3 suini) — Carbonchio: 1 bovino a Pisogne, 1 a Rovato, 1 a San Zeno, 1 a Palazzolo, 2 a Ghedi, tutti morti.

Bergamo — Afta e zoppina: 5 bovini a Misano.

Mantova — Carbonchio: 10 bovini a Curtatone, 16 a Castellucchio.

REGIONE III. — **Veneto.**

Verona — Afta e zoppina: 13 bovini, a Povegliano — Carbonchio: 1 bovino a Caprino, morto, 2 pecore e 12 buoi a Cologna Veneta, letale nelle due pecore ed in un bue.

Padova — Afta e zoppina: 18 a San Pietro Viminario — Moccio: 1 a Santa Giustina, 1 a Pontelongo, 2 a Piove, morti.

Treviso — Afta e zoppina: 14 bovini a Chiarano, 12 a Meduna — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Monastier.

Udine — Afta e zoppina: 29 a Pasiano.

Venezia — Afta e zoppina: 7 bovini a Chirignago, 16 a Cavarzere.

REGIONE IV. — **Liguria.**

Genova — Carbonchio: 1 a Stella, 1 a Cairo Montenotte.

REGIONE V. — **Emilia.**

Piacenza — Carbonchio: 1 bovino a Nibbiano — Afta e zoppina: 76 bovini a Borgonovo, 10 a Vernasca, 10 a Gragnano, 28 a Bardi, 2 a Coli, 40 a Podenzano, 6 a Rivalta, 250 a Ferriere (Totale della provincia: 422, di cui 277 bovini, 122 ovini, 23 suini).

Parma — Carbonchio: 1 bovino e 1 suino, morti, a Mezzani — Tifo esantematico dei suini: 1 morto a San Pancrazio.

Ferrara — Afta e zoppina: 16 a Portomaggiore, 60 a Migliaro, 6 a Mesola, 1 a Comacchio — Moccio equino: 1 morto a Pirmana.

Bologna — Afta e zoppina: 59 bovini ad Anzola, 76 a Bazzano, 9 a Casalecchio, 12 a Crespellano, 4 bovini e 1 cavallo a Minerbio, 425 bovini a Monte San Pietro, 4 a Praduro, 1 a Sala (Totale 591) — Febbre tifoide: 2 bovini, morti, a Bologna, 2 equini a Crespellano — Carbonchio: 1 suino a Crespellano, 1 bovino a Sala, 1 bovino a Santa Maria in Duno, morti — Peripneumonia essudativa: 1 a Bologna.

Forlì — Afta e zoppina: 5 bovini a Rimini.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Macerata — Afta e zoppina: numero indeterminato a Macerata — Tifo esantematico dei suini: Numero indeterminato a Monte San Martino e a Camporotondo.

REGIONE VII. — **Toscana.**

Grosseto — Afta e zoppina: numero indeterminato di bovini a Santa Fiora e Sorano.

REGIONE VIII. — **Lazio.**

Roma — Afta e zoppina: 5 ad Arlena, 66 a Carbognano, 45 a Cellere, 20 a Marta, 13 a Nepi, 25 a Tessennano, 8 a Valentano

(Totale della provincia: 174, tutti bovini) — Agalassia contagiosa delle pecore: 45 a Guarcino.

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Aquila — Afta e zoppina: 52 bovini a Pescasseroli, 200 a Tornimparte — Difterite (afta?): 14 bovini a Gioja de'Marsi — Scabbia ovina: 300 ad Amatrice — Agalassia contagiosa delle pecore: 2000 a Pescasseroli, 12 a Lucoli.

Bari — Afta e zoppina: Numero indeterminato di bovini a Spinazzola.

Lecce — Carbonchio: Continua a serpeggiare nei comuni di Corsano, Alessano e Taurisano.

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Avellino — Afta e zoppina: 19 ad Orsara, 250 a Sturno, 3 a Montaguto, 100 a Senerchia (Totale 372, di cui 247 bovini, 35 suini).

Catanzaro — Afta e zoppina: 53 a Catanzaro, 6 a Decollatura, 25 a San Nicola, 3 a San Sostene (Totale 87, di cui 37 bovini, 35 ovini, 15 suini).

Reggio — Afta e zoppina: 10 bovini a San Lorenzo, 12 a Candidoni.

Roma, 20 settembre 1882.

Dal Ministero dell'Interno
Il Direttore capo della 5ª Divisione
CASANOVA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente a Berna, annunzia che sono ristabilite tutte le linee egiziane. I telegrammi però continuano ad essere accettati a rischio dei mittenti.

Le corrispondenze per Aden e per l'Africa meridionale riprendono anche l'istradamento normale che per esse è via Malta o Zante.

Roma, 25 settembre 1882.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 311180 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 128240 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 1950, al nome di Perseval germane *Maria* nubile, Agata moglie di Angelo Pianese e Raffaela vedova di Giuseppe Finoja fu *Francesco*, domiciliate in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perseval germane *Marianna* nubile, Agata moglie di Angelo Pianese e Raffaela vedova di Giuseppe Finoja fu *Filippo*, domiciliate in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 31 agosto 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 333791 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 150851 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 350 al nome di *Onorato* Ventura di Luigi, con annotazione d'ipoteca in favore del Governo per cauzione dovuta da Egidio Bruschi, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Leonardo* Ventura di Luigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 31 agosto 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 222501 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 39561 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 140, al nome di Costa *Fortunato*, Vincenzo e Domenico fu Giuseppe, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Costa *Fortunata*, Vincenzo e Domenico fu Giuseppe, domiciliati in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° settembre 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 25047 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 90, al nome di Lerma *Rosa di Giuseppe*, e n. 41554, di lire 100, al nome di *Lerme Rosa di Giuseppe*, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Lerma Margherita Rosa fu Giuseppe*, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 25 settembre 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

Fogli di Supplemento a questo numero contengono:

1° *Tabella delle sezioni*, di cui agli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, n. 593 (Serie 3ª), annessa al Regio decreto 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

2° *Tabella dei comuni* aventi meno di 100 elettori e costituiti in sezione autonoma, annessa al R. decreto 24 settembre 1882, n. 998 (Serie 3ª);

3° *Pensioni* liquidate dalla Corte dei conti a favore di impiegati civili e militari e loro famiglie.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times*, dopo aver discusso in un primo articolo, che abbiamo riassunto ieri, le conseguenze politiche della vittoria delle armi inglesi, ne pubblica ora un secondo in cui esamina la situazione fatta agli interessi britannici col regime attuale del canale di Suez.

" I recenti avvenimenti d'Egitto, dice il diario in parola, hanno dimostrato in modo evidente che l'Inghilterra, essendo pure la primaria azionista della Compagnia del canale di Suez, non ha nell'Amministrazione di questa via che un'influenza minima, quasi insignificante. La nazione che più di ogni altra assicura la prosperità del canale — imperocchè i quattro quinti del tonnellaggio dei bastimenti che attraversano il canale sono rappresentati da bastimenti inglesi — non ha in tempi ordinarii che un solo voto nel Consiglio della Società, mentre il signor de Lesseps può fare assegnamento sopra ventun membri che riconoscono la sua suprema autorità in tutto ciò che riguarda il canale. È questa situazione eccezionale del signor di Lesseps che è stata la base del suo atteggiamento ostile alle autorità inglesi durante il suo soggiorno in Egitto. „

Dopo aver confutato gli argomenti di certi giornali i quali dicono che l'Inghilterra può fare a meno del canale di Suez facendo uso della via del Capo, come faceva in altri tempi, il *Times* osserva che bisogna cercare una soluzione delle difficoltà attuali in un senso affatto diverso, e prosegue:

" Di fatti, il canale di Suez è attualmente insufficiente e si tratta di allargarlo o di costruire un nuovo canale sul quale possano navigare i grandi legni moderni.

" Questa idea della costruzione di un nuovo canale può sembrare fino ad un certo punto illusoria, ma noi siamo in grado di constatare che essa occupa attualmente delle menti che non sono disposte a prestarsi a visioni od a progetti fantastici quando si tratta di materie gravi. Ma fino al momento in cui un altro canale — se se ne incomincerà la costruzione — sia aperto alla circolazione, noi dobbiamo attendere ai nostri interessi sul canale attuale, e garantirli contro la condotta autocratica del signor di Lesseps; e il gabinetto inglese non mancherà di occuparsi di questa questione quando si tratterà di assestare le faccende d'Egitto. „

La *Pall Mall Gazette* rende conto di una riunione della Camera di commercio di Newcastle e Gateshead, nella quale il presidente, signor M. Palmer, membro del Parlamento e costruttore navale, parlando dell'avvenire del canale di Suez, ha detto non essere probabile che questa via marittima venga allargata e resa più profonda fino a tanto che sarà nelle mani di una Compagnia privata. Il signor Palmer aggiunse che sarebbe forse utile ed opportuno di scavare un altro canale riservato esclusivamente ai bastimenti inglesi.

I giornali inglesi continuano ad occuparsi dell'uso che l'Inghilterra deve fare della sua vittoria.

Il *Times* encomia il disinteresse del suo paese, ed oppugna il sospetto che esso abbia intrapresa la spedizione d'Egitto per assicurarsi dei vantaggi esclusivi a detrimento delle altre nazioni europee. Però soggiunge che se la Gran Bretagna ha agito per un interesse comune, essa agirà sola, e non accetterà alcuna collaborazione.

Questo medesimo giornale si mostra soprattutto preoccupato di prevenire le suscettività della Francia, e, pure avvertendo che molte cose saranno mutate, e che la restaurazione dell'ordine non significa punto il ristabilimento dello *statu quo ante*, afferma che il governo della regina si sforzerà di regolare, per quanto sia possibile, la sua azione sulle vedute della Francia, e promette che l'Inghilterra non dimenticherà gli obblighi di una alleanza trentenne, e che essa userà pari riguardo agli interessi commerciali della Francia e agli interessi politici dipendenti dalla situazione di potenza africana in cui si trova l'Inghilterra.

Lo *Standard* va più oltre. L'organo del partito *tory* dichiara altamente che il controllo anglo-francese è morto senza speranza di risurrezione. " La Camera francese respingendo la domanda dei crediti ne ha disperse le ceneri. „

Lo *Standard* giudica che il governo inglese per riguardo verso la Francia abbia trascurati anche interessi che era obbligo suo di tutelare.

La impotenza dimostrata dal concerto europeo proscioglie, secondo lo *Standard*, l'Inghilterra da ogni impegno internazionale. Essa non deve prendere consiglio che dal suo interesse, rispettando quello degli altri bensì, ma in maniera da non ledere il proprio.

Nei fogli di Londra si legge il seguente comunicato da Costantinopoli:

" L'ambasciatore inglese considera la questione della convenzione militare come chiusa. Finora S. E. non ha aperti negoziati colla Porta, relativamente alla questione egiziana. A più forte ragione esso non ha proposto alcuna nuova convenzione.

" La Porta al contrario ha inviato ai suoi rappresentanti all'estero istruzioni generali sulla linea di condotta che essi devono osservare riguardo alla questione egiziana. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Firenze, 25. — È arrivato l'on. Depretis, e ripartì subito per Stradella.

Rovigo, 24. — Causa l'inondazione, che sta per sorpassare l'argine ferroviario, da domani in poi vi sarà interruzione della ferrovia fra Arquà e Polesella.

Rovigo, 24. — L'inondazione seguita ad allargarsi, e fra tre giorni coprirà anche la parte inferiore del Polesine fino all'argine di Polesella: le difficoltà crescono di fronte a questo immenso disastro.

Costantinopoli, 25. — La riunione degli ambasciatori non si effettuò, stante l'accomodamento avvenuto fra la Turchia e la Grecia.

Madrid, 25. — Il cardinale arcivescovo di Siviglia è morto.

A Manilla il colèra, dalla sua comparsa in poi, cagionò 26,000 morti.

New-York, 25. — Sono segnalate inondazioni: grandi danni.

Vienna, 25. — La *Politische Correspondenz* ha da Belgrado che la Länderbank e il Comptoir d'Escompte di Parigi ottennero la concessione di creare un Istituto di credito col nome di *Banque serbe de crédit*.

Berlino, 25. — Il conte di Münster, ambasciatore di Germania a Londra, è partito ieri per Varzin.

San Vincenzo, 24. — Proveniente dalla Plata è arrivato e prosegue pel Mediterraneo e Genova il postale *Nord-America*, della Società Lavarello.

Padova, 25. — L'on. Baccarini visitò oggi Piove. Domani andrà a Bassano e dopodimani a Treviso.

Verona, 25. — L'Adige è ribassato notevolmente nei punti minacciati dell'arginatura. Ogni pericolo è scongiurato. I lavori per isolare Legnago dalle acque delle rotte procedono alacremente.

Rovigo, 25. — Le acque della rotta di Legnago continuano ad invadere il territorio tra Ostiglia e Fossa-Polesella, tra l'argine sinistro del Po e l'argine destro del Tartaro-Canal Bianco, cioè un territorio di 40,000 ettari abitato da circa 70,000 persone. Temesi si squarci anche l'argine di Fossa-Polesella, nel qual caso un territorio contenente altri 45,000 abitanti sarebbe inondato. Urgentissimi soccorsi.

Alessandria d'Egitto, 25. — Il kedivé è partito pel Cairo. Le truppe inglesi lo scortarono fino alla stazione. S. A. fu fatta segno a dimostrazioni simpatiche. Sir E. Malet ed i ministri egiziani lo accompagnano al Cairo.

Cairo, 25. — Il kedivé è arrivato. La città è pavesata.

Genova, 25. — La Giunta, nella sua seduta odierna, ha deliberato un sussidio di lire 5000 in favore degli inondati.

Lisbona, 25. — Tovara, direttore della politica al ministero degli esteri, è stato nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Portogallo a Rio-Janeiro.

Verona, 26. — L'Adige continua a decrescere.

Costantinopoli, 26. — Colla approvazione dell'Inghilterra, il kedivé ha offerto a Baker pascià di riorganizzare l'esercito egiziano; Baker pascià ha accettato.

Cairo, 26. — Gli abitanti fecero al kedivé un caldo ricevimento.

Rovigo, 26. — In seguito alla rotta del Canal Bianco sono stati sospesi tutti i treni, essendo inondata completamente la ferrovia fra Polesella e Arquà. L'inondazione seguita a crescere. Furono spedite in diverse località barche per il salvataggio degl'inondati. Due battaglioni che dovevano arrivare stanotte, sono stati costretti a fermarsi a Polesella.

TEMI DI PREMIO

proposti dal R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti nella solenne adunanza 15 *agosto* 1882

PREMII ORDINARII BIENNALI DEL REALE ISTITUTO.

Concorso per l'anno 1883.

Tema riproposto nell'adunanza 14 *agosto* 1881.

« L'organismo della finanza pubblica a Venezia, le sue condi« zioni ne' vari periodi storici della Repubblica, le attinenze del« l'uno e delle altre cogli ordini politici e colle ineguaglianze esi« stenti fra i cittadini. »

Il concorso resta aperto sino alle ore 4 pomeridiane del giorno 31 marzo 1883.

Il premio è di italiane lire 1500.

PREMII DELLA FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA.

Concorso per l'anno 1883.

Tema riproposto nell'adunanza 17 *luglio* 1881.

« Discutere le ipotesi, che vennero più di recente agitate nella « fisica, circa alle cause dei fenomeni luminosi, termici, elettrici e « magnetici. »

Il concorso resta aperto sino alle ore quattro pomeridiane del giorno 31 marzo 1883.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1883.

Tema prescelto nell'adunanza 17 *luglio* 1881.

« Enumerazione sistematica e critica delle crittogame finora « osservate nelle provincie venete, con particolari indicazioni « delle fonti della patria flora, che a dette crittogame si riferi« scono, nonchè delle abitazioni, delle qualità, usi e nomi verna« coli delle singole specie. »

AVVERTENZE.

L'autore, tenuto conto dei materiali finora raccolti sulle crittogame venete, ne esporrà il censimento secondo gli ultimi dati aggiungendo le diagnosi, e possibilmente le figure delle specie nuove eventuali. Se l'autore potrà aggiungere alla enumerazione delle specie le relative diagnosi concise e comparative (scritte in lingua italiana o latina) farà opera eccellente. Potrebbe in tal caso uniformarsi al piano della *Kryptogamen-Flora von Schlesien*, del Cohn, Stenzel, Stein, ecc., ovvero della *Kryptogamen-Flora von Deutschland*, del Winter, ecc.

Si avverte però che l'esposizione di dette diagnosi non è una condizione necessaria del concorso.

Il concorso resta aperto sino alle 4 pomeridiane del giorno 31 marzo 1883.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1884.

Tema riproposto nell'adunanza 14 *agosto* 1882.

« Premesso un rapido epilogo delle Opere pie di Venezia, indi« care il sistema legislativo che si reputa preferibile negl'Istituti « di beneficenza, ed esporre i criteri applicativi di esso riguardo « alle Opere pie veneziane, anche nell'intento di conciliare, per « quanto è possibile, il rispetto della volontà dei testatori colle « odierne esigenze della pubblica economia e colle forme mutate « del vivere civile. »

Il concorso resta aperto sino alle ore quattro pomeridiane del giorno 31 marzo 1884.

Il premio è d'italiane lire 3000.

Concorso per l'anno 1884.

Tema prescelto nell'adunanza 30 *luglio* 1882.

« Quali condizioni politiche e sociali, quali autori e quali scritti « abbiano contribuito nel secolo XVIII a promuovere e sviluppare « nella Venezia gli studi storici; raggruppando le opere princi« pali secondo il rispettivo indirizzo, determinando il posto che « occupano nella scienza, e paragonando queste opere ai lavori « congeneri, che nello stesso secolo uscirono in luce nelle altre « parti d'Italia. »

Il concorso resta aperto sino alle ore 4 pomeridiane del giorno 31 marzo 1884.

Il premio è d'italiane lire 3000.

PREMII DI FONDAZIONE TOMASONI.

Concorso per l'anno 1885.

Proclamato nella pubblica adunanza del 15 *agosto* 1881.

Un premio d'italiane lire 5000 (cinquemila) « a chi detterà me« glio la storia del metodo sperimentale in Italia. » (Testamento olografo del 4 dicembre 1879).

Il concorso resta aperto a tutto il febbraio 1885.

AVVERTENZE.

Esporre le vicende e i progressi del metodo sperimentale in Italia, principalmente studiato nelle sue applicazioni alle scienze fisiche, con particolare riguardo a tutto ciò ch'esso offre di notevole nei quattro secoli fra il principio del decimoquinto e la fine del decimottavo, comprendendo la scoperta della pila voltaica. A compiere la trattazione del quesito basterà aggiungere un ragguaglio storico, ristretto all'Italia, sul progressivo e rapido svolgimento non solo delle scienze fisiche, ma benanco delle economiche e sociali per opera del metodo sperimentale.

NB. Opportuna introduzione al corpo principale dello scritto

dovrebbe essere un cenno storico riassuntivo di quanto si operò nell'antichità in Italia con indirizzo sperimentale, studiando le cause per le quali quelle sane idee rimasero affogate sotto la marea dei peripatetici sedicenti seguaci di Aristotile. Opportuna conclusione del lavoro medesimo dovrebbe essere lo studio della influenza esercitata dalla Scuola Galileiana, mettendo in luce se e qual parte abbiano avuta gli stranieri nella definitiva adezione del metodo sperimentale.

Concorso per l'anno 1886.

Proclamato nella pubblica adunanza del 15 *agosto* 1881.

Un premio d'italiane lire 5000 (cinque mila) « a chi detterà « una vita di Sant'Antonio di Padova, illustrando il tempo in cui « visse. » (Testamento precitato).

AVVERTENZE.

L'opera dovrà essere frutto di ricerche proprie su migliori fonti, attentamente comparati fra loro, e contenere le più estese notizie intorno a Sant'Antonio, intracciandone la vita non tanto coi fatti generali della storia, quanto coi particolari delle istituzioni di ogni maniera, della coltura, dei costumi e in ispecie dei mali sociali, in mezzo ai quali egli portò il rimedio della carità che lo ha fatto grandeggiare nelle tradizioni pietose dei popoli. Qui vuolsi soltanto avvertire che, tenendo dietro all'ordine voluto dalla materia e da un rigoroso metodo di trattazione, dovrà tornar opportuno il farsi addentro in alcuni punti o non ancora abbastanza chiariti o controversi. Così, a cagion d'esempio, nelle relazioni della Spagna col Marocco; nel movimento delle idee che ridestarono e invigorirono il pensiero di una riforma cattolica; quindi nei postulati pratici del Catarismo e nelle teorie adoperate a giustificarli; nelle forme successive della regola di San Francesco; nelle cagioni e nelle immediate conseguenze dei litigi insorti sopra il suo significato.

Verrà pure in acconcio di prendere in esame gli scritti attribuiti a Sant'Antonio, trattenendosi a discorrere della letteratura dei chierici di quella età, e ad indagare le origini dello studio di Padova.

Il concorso resta aperto sino alle ore 4 pomeridiane del giorno 31 luglio 1886.

Discipline comuni ai concorsi biennali del R. Istituto, a quelli annui di Fondazione Querini-Stampalia, ed a quelli di Fondazione Tomasoni.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto Veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, latina, francese, tedesca ed inglese; e quelle *pel concorso sulla vita di Sant'Antonio* potranno esserlo anche nella lingua portoghese o spagnuola. Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

Secondo l'uso, esse porteranno un'epigrafe ripetuta sopra un viglietto suggellato, contenente il nome, cognome e domicilio dell'autore. Verrà aperto il solo viglietto della Memoria premiata; e tutti i manoscritti rimarranno nell'Archivio del R. Istituto a guarentigia dei proferiti giudizi, con la sola facoltà agli autori di farne trarre copia autentica d'ufficio a proprie spese.

Il risultato dei concorsi si proclama nell'annua pubblica solenne adunanza dell'Istituto.

Discipline particolari ai concorsi ordinari biennali del Reale Istituto.

La proprietà delle Memorie premiate resta all'Istituto, che, a proprie spese, le pubblica nei suoi Atti. Il danaro si consegna dopo la stampa dei lavori.

Discipline particolari ai concorsi delle Fondazioni Querini-Stampalia e Tomasoni.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, dietro accordo colla segreteria dell'Istituto, per il formato ed i caratteri della stampa, e successiva consegna di 50 copie alla medesima. Il danaro del premio non potrà conseguirsi che dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

Quanto poi a quelle pei concorsi della Fondazione Querini-Stampalia, l'Istituto ed i curatori di essa, quando lo trovassero opportuno, si mantengono il diritto di farne imprimere, a loro spese, quel numero qualunque di copie che reputassero conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER

per il progresso delle scienze mediche e chirurgiche.

Il premio è d'italiane lire 3000 da darsi per il biennio 1882-83 *fuori di concorso* « all'italiano, che avesse fatto progredire le « scienze mediche e chirurgiche, sia coll'invenzione di qualche « istrumento o di qualche ritrovato, che servisse a lenire le umane « sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio. »

Venezia, 16 agosto 1882.

Il Segretario G. BIZIO. — *Il Presidente* G. DE LEVA.

ACCADEMIA PONTANIANA

Premio TENORE *per l'anno* 1883.

Si propone al concorso per lo premio di lire 553 e cent. 35 il seguente tema:

Studio sopra Nicola Amenta — Le Commedie — Le opere sulla lingua d'Italia — Le sue guerre col Capasso, ecc. ecc.

Condizioni del concorso:

1. Il concorso è aperto per tutti gli italiani, esclusi i soli soci residenti dell'Accademia Pontaniana.

2. I lavori, che vorranno inviarsi al concorso, dovranno farsi pervenire, franchi di ogni costo, al signor Giulio Minervini, segretario generale perpetuo dell'Accademia, per tutto il dì 30 luglio dell'anno 1883. Il termine assegnato è di rigore.

3. Ogni lavoro sarà presentato chiuso e suggellato con un segno ed un motto sul piego. Insieme sarà presentata una scheda chiusa e suggellata, nella quale sarà notato il nome e l'indirizzo dell'autore, e sarà di fuori lo stesso motto e lo stesso segno che sarà sul piego. Gli autori che in qualunque modo si faranno conoscere non potranno aspirare al premio.

4. Dopo il giudizio definitivo dell'Accademia, le schede dei lavoro premiato, e di quelli che avranno meritato l'*accessit*, saranno aperte, e i nomi degli autori saranno pubblicati.

5. Saranno bruciate le schede dei lavori non approvati, i quali non pertanto saranno depositati nell'Archivio dell'Accademia, ciascuno contrassegnato col proprio motto.

6. Il lavoro coronato e quelli che avranno ottenuto l'*accessit*, resteranno di proprietà de' loro autori, i quali potranno pubblicarli per le stampe sempre che il vorranno. Ma se l'Accademia crederà di doverli anch'essa pubblicare potrà farlo senza che gli autori glielo possano impedire; e l'Accademia ne darà agli autori dugento copie *gratis*.

Napoli, 30 giugno 1882.

Il Segretario generale perpetuo: GIULIO MINERVINI.

NOTIZIE DIVERSE

Roma. — Il Ministro della Real Casa ha inviato ieri il seguente telegramma al ff. di sindaco:

« *Sindaco di Roma.* — Sua Maestà il Re ha fatto plauso alla nobile iniziativa del Municipio di Roma nel raccogliere soccorsi per le provincie colpite dalla recente inondazione. Al generoso appello risponderà certamente la nazione con quell'unanime slancio di cui diede sempre prova in ogni calamitosa circostanza.

« Sua Maestà, informata e testimone della gravità della sciagura, volendo concorrere al sollievo dei bisognosi danneggiati, destinò sulla sua cassetta particolare la somma di lire 100 mila, da erogarsi a tale benefico scopo, secondo quell'equa ripartizione che verrà stabilita.

« La sovrana elargizione sarà versata nella Cassa del Comitato promosso dal municipio di Roma.

« *Il Ministro*: Visone. »

Il duca Torlonia si è affrettato a rispondere, telegraficamente, nei seguenti termini:

« Comunicazione contenuta suo telegramma colma animi nostri ammirazione, gratitudine verso Sua Maestà il Re, che volle munificenza Reale destinata Comitato romano.

« Plauso Sovrano nostra iniziativa sarà sprone maggiore rispondere fiducia Re d'Italia nella capitale del Regno per soccorrere provincie sorelle danneggiate inondazione.

« Ossequiando, ecc. »

Comitato di soccorso per i danneggiati dalle inondazioni. — Il ff. di sindaco di Roma ha pubblicato il seguente manifesto:

Cittadini!

Fiumi e torrenti ingrossati a dismisura, per lungo contributo di pioggie dirotte, straripavono impetuosi in alcune provincie dello Stato, devastando città e poderi, atterrando case, e tutto travolgendo in una irreparabile rovina. Il grido di dolore sollevato dalle laboriose popolazioni colpite dall'improvviso, terribile infortunio, non può non trovare eco pietosa nel vostro cuore di figli della comune madre, l'Italia. Interprete dei vostri sentimenti, e memore degli efficaci conforti che vennero da ogni parte d'Italia a questa città, percossa dal flagello dell'inondazione nel 1870, ho preso la iniziativa di una sottoscrizione pubblica, in nome della Giunta municipale, nel giorno stesso in cui voi festanti commemoravate la liberazione di Roma.

L'appello alla carità vostra, ne son certo, non rimarrà senza frutto, perchè tutti sapete quanti gravi danni, quante innumerevoli sventure, quanta jattura d'interessi hanno arrecato a cospicue città consorelle, ad ubertose campagne le recenti alluvioni. Correte a dare l'obolo della beneficenza! Il plebiscito della carità rafforzi quei vincoli di fratellanza e di affetto, coi quali vi sentite legati a tutta la nazione.

In Campidoglio, negli uffici delle regioni, in quelli della stampa pubblica, sempre benemerita quando v'è un dolore da lenire, si raccolgono le offerte.

Alcuni egregi cittadini, che ho chiamato a far parte di un Comitato di soccorso, ed i cui nomi segno qui appresso, eserciteranno con ogni maggior zelo il sublime apostolato della beneficenza. Ad essi si associerà senza dubbio l'opera di gentili signore, al cui nobile cuore è sempre sacra la causa degli sventurati.

Dal patrizio all'operaio, dal ricco al povero, sorga fra tutti la più nobile gara nell'opera filantropica.

Roma, dal Campidoglio, li 25 settembre 1882.

Il ff. di Sindaco L. Torlonia. — *Il Segretario generale* A. Valle.

Comitato di soccorso: S. E. cav. Agostino Depretis, Ministro dell'Interno, presidente onorario — Duca D. Leopoldo Torlonia, ff. di sindaco, presidente effettivo — Grillo comm. Giacomo, direttore della Banca Nazionale, e Tanlongo comm. Bernardo, governatore della Banca Romana, vicepresidenti — Lovito Clemente, cav. Poggi Augusto, avv. De Antonis Achille, avv. Pizzi, segretari.

L'allevamento degli alligatori. — Togliamo dal *Progresso Italo-Americano*, del 12:

Da qualche anno la pelle degli alligatori e dei coccodrilli divenne un oggetto di lusso molto alla moda, usato in grande quantità per fare portafogli, portamonete, astucci da sigari, stivali, ecc. La domanda crebbe tanto che si formarono delle bande di cacciatori, i quali, allettati dal guadagno, fecero tali stragi nelle famiglie dei sauriani lungo le rive del Mississipì, che si vide vicino il giorno in cui la razza intera sarebbe sparita.

In presenza di questo fatto un cacciatore di alligatori pensò che in luogo di distruggere valeva meglio allevare, e fu allora che si formarono i « vivai di alligatori. » L'allevamento costa poco; gli enormi sauriani passano la maggior parte del loro tempo immersi nel fango.

Non si uccidono che i maschi giunti ad una certa età, e si lasciano vivere le femmine ed i piccoli. Le pelli sono accuratamente levate, e ricevono una prima preparazione nel vivaio. Quanto alla carne, essa ha un odore di muschio così forte che, eccettuato qualche negro, nessuno ne mangia. La si adopera quasi tutta per mantenere gli alligatori vivi; coteste bestie si mangiano tra di loro senza scrupoli di sorta.

L'allevamento è così fiorente che si cita un solo « vivaio » il quale ha venduto ad un mercante di San Luigi 5000 pelli nei primi otto mesi del corrente anno.

Decessi. — I giornali di Napoli ci recano la dolorosa notizia che il comm. Francesco Semmola, colonnello dei pompieri, cessò di vivere in seguito alla ferita che eragli stata vibrata da un assassino.

— Il *Roma* del 25 annunzia la morte del cav. Clarenzi, egregio magistrato che era vicepresidente della Corte d'appello di Napoli,

— Leggiamo nel *Risorgimento* che il 24 corrente, a Torino, moriva il comm. Comissetti, generale medico in ritiro, che consacrò tutta la sua vita alla causa nazionale.

— Più che settuagenario, in Firenze, sua città natale, il 23 corrente moriva il pittore Luigi Biagi, allievo ed amico del Bezzuoli. Il Biagi compose molti quadri di argomento storico, fra i quali *La Pia de'Tolomei* e *Gesù che rende la vista a un cieco*. Dipoi attese all'insegnamento del disegno in vari dei più reputati Istituti di Firenze — nell'*Istituto dei Padri di Famiglia* e in quello *Le Monnier*.

Fino agli ultimi mesi — prima che lo travagliasse il malore da cui fu condotto al sepolcro — conservò una rara fermezza di mente e di mano; tantochè in quest'anno compì il ritratto di Sua Maestà la Regina che, fatto per commissione della Real Casa, è stato collocato in una delle sale del Palazzo Pitti; e di questa sua opera felicemente riuscita, si compiaceva anche negli ultimi momenti, avendoci messo la miglior parte di sè come disegnatore e colorista. Le qualità dell'animo ebbe superiori all'ingegno e alla fortuna.

— Il *Tijd* di Amsterdam annunzia la morte, in età di 67 anni, di monsignor Andrea Ignazio Schaepunn, arcivescovo di Utrecht.

— A Lisbona cessava di vivere Antonio Rodriguez Sampaio, giornalista e uomo di Stato che fu ministro quattro volte. Lo Sampaio morì povero, e l'unico suo lusso era una curiosissima ed interessante biblioteca.

— È morto a Londra il celebre dottore Pusey, i cui scritti e le discussioni teologiche contro la così detta alta Chiesa, suscitarono un sì grande fermento negli spiriti religiosi d'Inghilterra, e contribuirono alla conversione al cattolicismo di un gran numero di ministri e teologi anglicani, come Newman, Faber, Manning.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IX.

Togliendo a discorrere — nell'ultima parte della sua opera — di Goldoni e di Carlo Gozzi, il Vernon Lee evita l'errore in cui inciamparono molti che scrissero intorno al gran commediografo veneziano e all'autore di quelle fiabe tanto spregiate dagli italiani e tanto magnificate dai tedeschi. La letteratura, e in ispecie il teatro, sono la manifestazione di idee e di sentimenti che hanno le loro radici nel movimento storico della società. Uno studio del teatro italiano nel settecento come potrebbe disgiungersi da uno studio del secolo stesso, da uno studio che abbracci non solo la politica, ma altresì le istituzioni sociali, i costumi, la civiltà, il gusto dominante? Chi non sa che un'opera d'arte ha un'intima relazione coi tempi in cui fu composta, e che non può obliarsi quella verità pronunciata dal Giusti nel suo discorso su Parini; vale a dire che tutti gli autori di questo mondo sono abbarbicati ai loro tempi, come l'edera al muro, nè potrebbero esserne divelti, senza lasciarvi gran parte delle radici, e rimanerne tutti rotti e sfrondati? I giudizi del Vernon Lee sugli scrittori del settecento piacciono e devono piacere appunto perchè hanno un fondamento sufficiente nell'esame storico dei tempi; perchè quegli scrittori sono considerati e ricreati, per così dire, nell'ambiente in cui vissero ed operarono. Ma non basta. Imperocchè, come vedemmo farsi a proposito del Metastasio, anche rispetto a Goldoni, da molti si imprende un esame delle sue commedie, delle sue riforme nel campo dell'arte, delle sue attinenze e differenze col teatro comico d'altre nazioni, senza preoccuparsi gran che delle condizioni dell'arte, degli umori del pubblico, delle ragioni dell'atmosfera morale prima, o al punto in cui Goldoni prese le mosse per conseguire i suoi trionfi. Quanti, a cagion di esempio, seppero imitare il Vernon Lee, il quale fece precedere lo studio su Goldoni da una succosa e splendida dipintura del seicento politico-morale-letterario, di quella commedia dell'arte che germinò e sviluppossi nell'ambiente intellettuale del secolo sopra accennato, di quella commedia dell'arte, e può dirsi anche delle maschere, che Goldoni doveva ripulire, mettere sul trono della sovranità della scena comica italiana, ricomponendone le sparse membra in forma novella? Quanti come il Vernon Lee seppero mostrarcela questa commedia dell'arte vecchia quanto la razza italiana, viva traverso i secoli coi Brighella, i Pantaloni e i Pulcinella, ridente nella miseria col padovano Beolco, fiorente nel fondo di quel pantano che fu l'Italia del seicento, lussureggiante con quel Michelangelo dei vagabondi che fu Salvator Rosa?

Il Vernon Lee parla di Goldoni che pare venuto al mondo al solo scopo di foggiare in tutto artistico gli elementi eterogenei della commedia delle maschere e di sostituire una scena nazionale alla locale; che fu un ammirabile congegno, quale solo può svilupparsi spontaneamente, ma non esser costretto, atto a produrre il maggior numero possibile di commedie eccellenti. Mostrare una serie di influenze volte a sviluppare il genio e una dote ricchissima di osservazione e di costruzione; mostrare come in Goldoni e la nascita e il parentado e l'educazione e la vita tutta e il carattere fossero dal destino ingegnosamente accomodati allo scopo di ottenere un grande autore comico, giacchè e nelle vicende e nei tratti della fisionomia morale di quest'uomo hai la più perfetta rassomiglianza colle sue opere, questo pel Vernon Lee è di capitale importanza. Ed eccoti una descrizione efficacissima della Venezia del settecento, il domicilio naturale della commedia dell'arte, il quartier generale della gaiezza, malgrado il decadimento dei suoi ordini politici e del suo commercio, malgrado il languore di consunzione che serpeggiava nelle sue viscere, malgrado quel suo stato di inazione paralizzante che la preparava all'omicida trattato di Campoformio.

L'aspetto particolare di Venezia in quest'epoca è colto dal nostro autore con felicissima intuizione di poeta e di storico. Per lui la Venezia del settecento rassomiglia ai ritratti di dogi vestiti alla medio evo, coi calzoni corti o il berretto bizantino sulla parrucca. A Venezia, dice il nostro autore, non c'erano stati spagnoli e gesuiti, coprendo ogni casa colla lurida monotonia della loro imbiancatura sociale e morale; i vecchi colori, i vecchi sprazzi d'oro e di colorito tra medioevale e orientale, le antiche zacchere d'acqua di mare e di fango restavano tuttora nello spirito di Venezia come sulle sue mura. Aveva serbata la licenza, lo spirito pratico, l'incredulità, la magnificenza, la fantasia e la splendida e cinica corruzione del risorgimento; era la città delle cortigiane in broccato e degli sfrontati avventurieri; dei sapienti nobili dissipati che spendevano la mattina nella sala del Consiglio, la sera in libreria, e la notte mascherati sulla piazza pubblica, al giuoco, tra Catone e Petronio; era la città degli arditi librai, i quali, sotto l'occhio d'un console che toglieva tutto quanto potesse offendere i principi e la buona morale, vendevano apertamente le più sfacciate diatribe, i più sozzi romanzi degli enciclopedisti; la città dalla quale si inviavano medaglie a Voltaire, nella quale Montesquieu, attraversando la laguna, gettò il suo libro di annotazioni in acqua per tema del terribile messer Grande e delle sue spie; era la città di tutte le più strane e pittoresche anomalie del settecento contornate da un sembiante di vita del rinascimento; con arte e letteratura e corruzione e bellezza sua propria; con Marcello, Lotti e Galuppi che componevano, invece di Giorgione, di Tiziano e del Tintoretto che dipingevano; con un infame Baffo, invece dell'infame Aretino; con un gentile poeta locale in Gritti, in luogo del Beolco; col giudizioso, elegante e purista Gaspare Gozzi, invece del Bembo, con tutto quanto già aveva avuto, tranne la vitalità per tener duro.

Troppo si abuserebbe e dello spazio del giornale e della pazienza del lettore, volendo seguire il Vernon Lee in questa sua copiosa e intensa e leggiadra critica della commedia e del genio di Goldoni. D'altronde è giustizia il dire che anche fra noi vi fu chi dedicò vigilie e attese a studi non lievi intorno alle opere e allo spirito della commedia goldoniana, e in questi giorni appunto comparve un libro di Ferdinando Galanti: *Goldoni e Venezia nel secolo XVIII*, che non può passare inosservato, e sul quale, se ci soccorre tempo e voglia, diremo presto qualcosa. Sarà forse un'occasione favorevole per ritornare sui giudizi e i racconti ingegnosi, qua e là improntati di novità, sempre vestiti di grazia serena e di una vivacità conquistatrice, del Vernon Lee; e per stabilire inoltre, se ci riesce, un esame comparativo fra questi e il Galanti.

Non dobbiamo però chiudere la nostra rassegna intorno

all'opera, per ogni riguardo importante, dello scrittore inglese, senza render conto dell'ultima parte dell'opera stessa, in cui si parla di Carlo Gozzi. Non già che qui il Vernon Lee si chiarisca ancor più originale, più profondo, più attraente, e che cotesto studio sulle fiabe e sull'indole artistica dell'avversario di Goldoni sia la parte più bella del volume; ma è importante vedere come il Vernon Lee, che palesa una grande dimestichezza col soggetto, e che, affratellando l'erudizione all'immaginazione della vita artistica italiana del passato secolo, coglie tanto il lato poetico e ideale, come il lato prosaico e barocco, fa la storia di quelle *Fiabe* e di quelle sfide dell'autore delle *Tre Melarancie* all'autore delle *Baruffe Chiozzotte*.

Grave torto è quello di considerare le fiabe del Gozzi coi criteri che s'adoperano rispetto al dramma ed alla commedia propriamente detta. L'elemento fantastico che abbonda nei lavori dell'emulo di Goldoni è suscettibile di molto studio, e volendo anche ammettere che il Gozzi ne abbia fatto un uso goffo, nessuno negherà possa costituire ingrediente utile in una composizione. La Germania è d'indole diversa da noi, scrivono i superficiali esaminatori delle opere del Gozzi, e però si spiega il suo entusiasmo per queste fiabe, orpello scartato dalla commedia dell'arte. Ma chi non sa che il fantastico vela l'umano, e che anche il genere drammatico del Gozzi può gareggiare con quello di Goldoni, assenzienti tempi e costumi di popolo, sapendosi dall'artista dar corpo alle sue finissime concezioni? La seconda parte del *Faust*, a cagion d'esempio, non porge qualche rassomiglianza con questa commedia fiabesca, non potuta trarre a perfezione dal Gozzi, ma che contiene in sè copia di elementi fantastici e filosofici, un misto di umorismo e di sentimento, di grottesco e di soprannaturale?

Ammettasi pure che Carlo Gozzi sia troppo grande per Hoffmann, per Schiller, per Schlegel; ma un'esagerazione ci pare anche quella di taluni nostri istoriografi della letteratura, che vogliono le fiabe del patrizio veneziano l'ultima voce della reazione letteraria del secolo XVIII, l'ultimo delirio dell'Arcadia agonizzante. Altro errore ci pare anche cotesto, di fare della politica anche a proposito di letteratura, e di tartassare Carlo Gozzi credendo di assestare un colpo a quell'aristocrazia veneta, decrepita, cieca, caparbia, responsabile del crollo della grande Repubblica.

Il Vernon Lee, che ci dipinge Carlo Gozzi qual fu veramente, nè bigotto, nè retrogrado, aspettante con crepacuore la caduta della diletta Repubblica, solitario e muto per le vie di Venezia, tristo per la caduta della sua cara e venerabile commedia delle maschere; il Vernon Lee, che in quelle due forme di commedie, la realistica di Goldoni e la fantastica di Carlo Gozzi — originate dalla vecchia e veneranda commedia da maschere, nata ai giorni greci ed osci, informata da Beolco e da Calmo nel cinquecento, sviluppata al massimo fra i cenciosi pagliacci dei giorni di Salvator Rosa — ravvisa due produzioni artistiche spontanee, essenzialmente nazionali; il Vernon Lee, che non lo disprezza quel mondo immaginario, quel mondo fantastico idoleggiato da Carlo Gozzi, quel limbo di vaghi fantasmi futori e ancora in ombra, di melodie che s'odon lontan lontano, di gioie e di affetti vagamente percepiti, perchè da questo *quid*, che pare stia al di là dell'arte, del chiaro, del reale, del completo, da questo caos che pare immeritevole di attenzione sorge il capolavoro, si stacca sovente una forma affascinante e sublime, sol che il genio del poeta e dell'umorista sappia vederci bene addentro, il Vernon Lee, ripetiamo, ci ha dato la migliore e la più saggia e la più imparziale descrizione del teatro, e del carattere e del talento di quel Carlo Gozzi, oggi così dimenticato, e talvolta perfino ommesso dai compilatori della letteratura nostra.

E ora, staccandoci a malincuore dal libro del Vernon Lee, libro che può chiamarsi lavoro fortunato di ricostruzione e di abbellimento d'un secolo — noi dobbiamo i più schietti ringraziamenti alla ditta editrice Dumolard. Procurando all'Italia la versione di un'opera che per molto tempo sarà letta e meditata, d'un'opera che farebbe onore a qualunque scrittore nostro più insigne per intelligenza e pazienza, i fratelli Dumolard hanno compiuta una buona operazione finanziaria e un'azione patriottica nello stesso tempo. Il che, per un editore, a questi lumi di luna, non è poco davvero.

G. ROBUSTELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 settembre.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Bellano	1/4 coperto	—	18,5	7,4
Domodossola	piovoso	—	19,4	10,8
Milano	coperto	—	19,5	12,9
Verona	sereno	—	19,1	13,1
Venezia	1/4 coperto	calmo	20,2	15,1
Torino	coperto	—	19,2	12,3
Parma	nebbioso	—	20,8	13,0
Modena	nebbioso	—	20,0	12,9
Genova	1/2 coperto	calmo	21,7	14,7
Pesaro	1/4 coperto	calmo	21,7	11,3
P. Maurizio	3/4 coperto	calmo	23,2	15,4
Firenze	coperto	—	21,5	11,0
Urbino	coperto	—	19,0	11,6
Ancona	coperto	calmo	22,5	16,0
Livorno	coperto	legg. mosso	21,5	12,3
Perugia	3/4 coperto	—	18,6	11,6
Camerino	coperto	—	17,2	9,5
Portoferraio	coperto	legg. mosso	21,4	17,3
Aquila	coperto	—	17,0	10,1
Roma	legg. coperto	—	22,1	13,5
Foggia	coperto	—	25,1	13,9
Napoli	coperto	calmo	21,7	15,3
Portotorres	piovoso	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	18,7	9,7
Lecce	coperto	—	27,3	18,4
Cosenza	3/4 coperto	—	25,0	13,7
Cagliari	coperto	legg. mosso	25,0	18,0
Catanzaro	coperto	—	25,0	17,2
Reggio Cal.	3/4 coperto	legg. mosso	24,2	20,0
Palermo	coperto	calmo	27,4	17,7
Caltanissetta	1/4 coperto	—	24,5	16,6
P. Empedocle	coperto	agitato	25,6	17,8
Siracusa	3/4 coperto	mosso	28,9	20,5

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 settembre 1882.

Depressione nel Tirreno (759 mm,). Alta Italia barometro 765.

Il barometro è abbassato nell'Europa NW.

Ieri pioggie nell'alta e media Italia. Stamane cielo nuvoloso; venti deboli.

Probabilità: venti deboli settentrionali e pioggie.

Osservatorio del Collegio Romano — 25 settembre 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,0	758,6	754,4	753,5
Termomet. esterno (centigrado)	15,1	15,9	18,4	17,2
Umidità relativa....	76	86	71	86
Umidità assoluta...	9,76	11,59	11,20	12,51
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NNW. 3	N. 10	NNE. 0	SSE. 26
Stato del cielo......	10. veli	10. goccie	10. piove	10. piove

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. = 18,6 C. = 14,9 R. | Min. = 13,5 C. = 10,8 R.
Pioggia in 24 ore: mm. 4,4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 26 settembre 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI LETTERA	CONTANTI DANARO	FINE CORRENTE LETTERA	FINE CORRENTE DANARO	FINE PROSSIMO LETTERA	FINE PROSSIMO DANARO	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	88 70	88 60	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro – Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	93 85
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	91 75
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 55
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	1070 „	—	—	—	—	—
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	582 50	581 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	650 „	649 50	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 „	500 „	447 „	446 „	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	964 „
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	526 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	898 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	290 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	460 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	100 27½	100 „	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 30	25 25	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 36	20 34	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Parigi *chèques* 101 20.
Oro 20 35.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

PROVINCIA DI CAPITANATA

AVVISO DI CONCORSO per seconda terna allo esercizio della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1883-1887.

In seguito alla deserzione delle aste, dovendosi procedere allo appalto della Ricevitoria provinciale di Foggia, col metodo della 2ª terna,

Il Prefetto presidente della Deputazione provinciale

rende noto quanto segue:

I. Dal giorno 24 corrente settembre sino alle ore 12 del mattino di lunedì 28 del mese stesso è aperto nell'ufficio della Deputazione provinciale di Foggia il concorso per terna allo appalto della Ricevitoria provinciale per il quinquennio 1883-1887, sulla base dell'aggio di centesimi venti per ogni cento lire di versamento d'imposte e sovrimposte, giusta quanto ha determinato il Consiglio provinciale con deliberazione del 18 corrente mese di settembre.

II. Non saranno prese in considerazione le offerte che superino la misura dell'aggio indicata di sopra.

III. Gli oneri, i diritti e i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2ª), modificata dalle leggi 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª); dal regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 30 luglio 1882, n. 915 (Serie 3ª); dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato con R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale 14 maggio 1882, num. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª), modificato dall'altro decreto Ministeriale del 30 luglio 1882, n. 916 (Serie 3ª).

Inoltre il ricevitore è obbligato di osservare i capitoli speciali approvati e riportati più sotto.

IV. Le offerte per altra persona nominata devono essere accompagnate da regolare procura.

Le spese del contratto, della cauzione, e quelle eventuali di stampa, di pubblicazione e d'inserzione stanno a carico del nominato.

VI. Il nominato, all'atto di accettazione della nomina, di cui all'art. 7 del regolamento, deve fornire il deposito di lire 109,600 (lire centonovemila seicento), previsto dall'art. 7 della legge, corrispondente al 2 per cento della presunta riscossione annuale.

VII. Il deposito può farsi in danaro o in titoli del Debito Pubblico al portatore, al valore di lire 88 55 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 22 settembre 1882, n. 222. I detti titoli debbono portare unite le cedole semestrali non ancora maturate.

Il deposito deve essere comprovato mediante la produzione di regolare quietanza della Tesoreria governativa di Foggia.

VIII. Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della nomina, il nominato, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia e di rispondere delle spese e dei danni, dovrà presentare nel preciso ammontare di lire 1,099,800 (lire un milione novantanovemila ottocento) la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana, e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª).

IX. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso la segreteria della Deputazione provinciale, nelle ore di ufficio, le leggi, il regolamento, i decreti, i capitoli normali.

Foggia, 23 settembre 1882.

Il Prefetto: GIURA.

Capitoli speciali.

Estratto della deliberazione presa in seduta del dì 23 *giugno* 1882, *riportata nel registro delle deliberazioni al n.* 147.

Letto il telegramma del 16 volgente, ed il dispaccio nn. 30441-3686 del 18, con cui il Ministero delle Finanze invita il signor prefetto a convocare d'urgenza la Deputazione perchè deliberi sulla misura dell'aggio da corrispondersi, salvo il risultato dell'asta, al ricevitore provinciale, per la riscossione delle entrate provinciali, la quale debb'essere obbligatoriamente retribuita; misura l'aggio di cui non fu fatto parola nè nella deliberazione consigliare del 31 maggio ultimo, normale per il conferimento della Ricevitoria provinciale del quinquennio 1883-1887, nè nei capitoli speciali deliberati dalla Deputazione in seduta del 5 andante;

Ritenuto che la provincia non ha di entrate patrimoniali che sole lire 3325 per pigioni dovute dal Demanio dello Stato e dall'Archivio notarile di Lucera; e che per detta somma non competa al ricevitore altra cura che il semplice incasso, essendosi sempre l'Amministrazione riserbata di fare, in nome proprio, gli atti opportuni per la relativa riscossione;

Considerato che tutto l'esercizio del bilancio da parte del ricevitore cassiere riguarda esclusivamente un semplice servizio di Cassa obbligatoriamente gratuito, perchè l'azione dello stesso ricevitore cassiere è limitata al solo maneggio di somme da incassare ed erogare, conformemente all'art. 4 del regolamento 14 maggio 1882, non consistendo che nel pagamento di mandati e negli incassi delle succitate pigioni, di ritenute sugli stipendi degli impiegati, di stregua di alloggio dei Reali carabinieri, di proventi degli Archivi provinciali, di rimborso di spese di liti, di rate per il mantenimento delle guardie forestali, di restituzioni di somme anticipate ai comuni e ad altri Enti morali, di debiti arretrati degli stessi Enti, dei contabili e di privati, di quote per costruzione di ferrovie di 3ª categoria, d'interessi dei capitali depositati alla Cassa dei Depositi e Prestiti ed a Casse di risparmio, di sussidi governativi, di rendita sul Debito Pubblico, di prezzi di oggetti mobili venduti, di ratizzi per esposti e per pensioni agl'impiegati delle Opere pie, di ritenute per ricchezza mobile, di rette di alunni nei Convitti normali ed agrario, di depositi per cauzioni ed in genere di entrate per l'incasso delle quali il ricevitore cassiere non ha obbligo di procedere ad atti di sorta;

Tenuti presenti i sopra indicati capitoli speciali, discussi ed approvati nella tornata del 5 andante;

Visto che la dizione dell'art. 1° e le parole " curando la esazione delle entrate " dell'art. 4, lettera *A* degli stessi capitoli, potrebbero infatti far supporre che siasi inteso al ricevitore una vera e propria riscossione di entrate provinciali e non un semplice incasso delle medesime,

LA DEPUTAZIONE,

A relazione e proposta del deputato signor cav. De Fazio,

Ad unanimità delibera

Che i detti capitoli speciali restino modificati come segue:

Art. 1. Al ricevitore provinciale è affidato il servizio di Cassa della provincia senza dritto a verun aggio.

Art. 2. Il ricevitore assume l'obbligo di notificare alla Deputazione provinciale i singoli versamenti delle imposte erariali non appena seguiti, indicando la data ed il numero delle bollette della Tesoreria percipiente.

Art. 3. Il ricevitore è obbligato, all'evenienza, di accettare e sottoscrivere le delegazioni che l'Amministrazione credesse emettere su i centesimi provinciali.

Art. 4. Dovrà inoltre osservarsi quanto segue:

a) Siccome è stabilito che il ricevitore debba fare anche da cassiere della provincia, giusta l'art. 1 sovrascritto, oltre alla riscossione delle sovrimposte, all'incasso delle entrate ed ai pagamenti, egli si presterà a tutte le operazioni di Cassa che sono inerenti alla natura dell'officio, e che potranno essere prescritte dalla Deputazione provinciale, la quale si riserva di fare gli atti esecutivi contro i debitori morosi;

b) I pagamenti non potranno eseguirsi legalmente che sopra mandati conformi al modello approvato dalla Deputazione provinciale;

c) Entro i primi dieci giorni di ogni mese il cassiere sarà tenuto a presentare alla Deputazione provinciale il rendiconto di cassa, ossia i giornali delle entrate e dei pagamenti seguiti nel corso del mese precedente, giusta i moduli e con quelle distinzioni che gli verranno indicate, unendo al medesimo tutti i ricapiti o pezzi giustificativi di cassa, sia di entrata che di uscita; la ragioneria provinciale, dopo lo esame dei medesimi, rilascierà al cassiere analoga dichiarazione, salve le definitive deliberazioni di merito della Deputazione provinciale, alla quale è riserbata sempre la facoltà di controllare e verificare lo esercizio della cassa con quei mezzi e modi che le sembreranno opportuni;

d) Per la più pronta e sicura esecuzione delle disposizioni predette il ricevitore provinciale, appena conseguito lo incasso delle sovrimposte provinciali, dovrà passarne notizia alla Deputazione, con rapporto speciale e con la indicazione delle bollette di addebitamento. Similmente sarà tenuto di notificare le altre riscossioni d'introiti avventizi provinciali, ogni qualvolta tale notifica fosse richiesta nel relativo ordine di esazione;

e) I mandati di pagamento collettivo saranno registrati in uscita nel giornale di cassa, solo dopo la totale estinzione. Però sarà cura del ricevitore e cassiere di tenere in evidenza sopra apposito registro i parziali pagamenti che gli occorra effettuare sopra tali mandati, riponendo in sede separata i mandati stessi sino alla completa loro estinzione;

f) Il cassiere e ricevitore provinciale terrà aperto l'ufficio a comodo del pubblico in tutti i giorni non festivi dell'anno, dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, e dalle 3 pomeridiane alle 4 seguiranno le operazioni interne dell'ufficio nella Ricevitoria, secondo le esigenze del servizio riconosciuto dalla Deputazione. Però nei giorni di versamento di bimestri da parte degli esattori l'ufficio sarà aperto un'ora di più, e i ricevi agli esattori versanti dovranno essere dati nel medesimo giorno del versamento, come in ogni altro caso;

g) Il cassiere provinciale dovrà assumere in custodia tutti quei valori, sia di ragione della provincia che dei terzi, che la Deputazione crederà consegnargli a titolo di depositi, da tenersi sempre ad ogni disposizione dell'Amministrazione;

h) Sulle esazioni e i pagamenti che la Cassa potrà essere chiamata dalla Deputazione a fare, tanto per conto del R. Erario, che dalla provincia o di altri Corpi morali, indipendentemente dal servizio ordinario, come sui depositi previsti nell'articolo precedente, il cassiere non avrà diritto a percezione di sorta, nè a qualsiasi altro corrispettivo.

È fatto solo riserva pel rimborso di quelle spese forzose che il cassiere dovesse incontrare per recarsi fuori del capoluogo, o fuori provincia, per realizzare crediti della provincia;

i) Il ricevitore e cassiere provinciale dovrà giornalmente chiudere i propri registri, spedendo alla sezione contabile della Deputazione lo stato giornaliero da lui firmato;

l) L'Amministrazione provinciale concorre per una terza parte nel pagamento della pigione dell'ufficio di Ricevitoria.

Per estratto conforme — Il segretario capo V. Lacci — Visto: si approva dal Ministero delle Finanze — Roma, 28 giugno 1882 — Pel Ministro: F. Calvi.

5654

N. 295.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 19 settembre corr. essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antim. di venerdì 13 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Venezia, avanti il prefetto, simultaneamente, alla seconda'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Mestre-San Donà-Portogruaro, compreso fra le stazioni di San Donà e di Portogruaro, della lunghezza di metri 26371, *e del braccio di diramazione dalla stazione di Portogruaro al fiume Lemene, della lunghezza di metri* 1458 60, *escluse le espropriazioni stabili e l'armamento della via, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 1,192,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 1° marzo 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Venezia.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico dell'impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 24 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 55,000, ed in lire 110,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 settembre 1882.

5342 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Ai termini degli articoli 5 e seguenti del decreto Ministeriale del 17 giugno 1873, emanato in esecuzione dell'art. 2 del Regio decreto degli 8 detto mese, n. 1392, fu denunciato lo smarrimento del Buono a scadenza n. 13 d'ordine, e n. 332036 di posizione, per lire 65 10, pagabile al 1° luglio 1882 dalla Cassa della Tesoreria di Ancona al signor Cantamessa Felice fu Giuseppe sopra talune rendite libere della complessiva annua somma di lire 150.

Qualora entro sei mesi da questa pubblicazione non siano notificate opposizioni alla Direzione Generale del Debito Pubblico, sarà pagato l'ammontare di detto Buono, che si riterrà come annullato e di niun valore.

Roma, 12 settembre 1882.

5322 *Il Direttore generale*: NOVELLI.

N. 294.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 19 settembre corr. essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di venerdì 13 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Novara, avanti il prefetto, simultaneamente, alla second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Novara-Varallo, compreso fra Romagnano e Borgosesia, della lunghezza di metri 14636 67, *in provincia di Novara, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 3,110,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 10 giugno 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Novara.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 24 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 103,000, ed in L. 206,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 settembre 1882.

5341 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA — Proroga di termini — *Appalto pel servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte per la provincia di Firenze pel triennio* 1883-1884 *e* 1885.

Essendo mancata la pubblicazione in tempo utile nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* dell'avviso d'asta 11 settembre corrente per l'appalto suddetto, si rende pubblicamente noto:

Che, tenute ferme tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel succitato avviso d'asta, il primo incanto per l'appalto medesimo, già stabilito pel giorno 30 settembre detto, verrà eseguito in questa Prefettura, alle ore 10 ant. del dì 23 ottobre venturo.

Firenze, 24 settembre 1882.

5371 *Il Segretario delegato*: U. RINGRESSI.

N. 292.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 16 settembre corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 ant. di venerdì 13 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Palermo, avanti il prefetto, simultaneamente, alla second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Messina-Patti al tronco Cerda-Termini, fra Lascari e Cefalù, della lunghezza di metri 9221 *circa, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e dei meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 1,150,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 30 giugno 1880, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Palermo.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 36 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. — I lavori di completamento, di finimento, accessorii e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale ed in istato di collaudo entro mesi 24 successivi alla apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 55,000, ed in lire 108,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 settembre 1882.

5340 *Il Caposezione:* M. FRIGERI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI RAVENNA

Appalto dei lavori di costruzione delle rampe al Lamone abbandonato, lungo il tronco della ferrovia Alfonsine-Ravenna, escluse le espropriazioni stabili.

Si avvisa che il suddetto appalto è stato oggi deliberato col ribasso di lire 8 per cento sul prezzo d'asta di lire 95,000, e quindi per la somma di lire 87,400, e che il giorno 8 ottobre p. v., alle ore 12 meridiane, scadrà il termine utile per la presentazione delle offerte dirette a migliorare almeno del ventesimo l'indicato prezzo, sotto l'osservanza delle condizioni del relativo capitolato e delle avvertenze contenute nell'avviso d'asta del 4 corrente mese.

Ravenna, 23 settembre 1882.

5339 *Il Segretario:* F. GELOSI.

MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

Cinquantatreesima estrazione di n. 36 obbligazioni da lire 500 caduna del Prestito di un milione contratto colla Società Generale del Credito Mobiliare Italiano, eseguita nel giorno 20 settembre 1882.

Numeri estratti:

125	181	307	342	352	395	470	532	588	609
610	738	751	783	822	846	898	1005	1070	1078
1102	1103	1371	1400	1413	1417	1422	1497	1511	1535
1578	1640	1680	1690	1708	1711.				

Alessandria, 20 settembre 1882.

Il ff. di Sindaco: ZOPPI.

5301 *Il Segretario capo:* CERIANA.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
della Legione Allievi Carabinieri Reali

Avviso d'Asta per la provvista triennale del foraggio.

Si notifica che nel giorno di venerdì 6 ottobre p. v., alle ore 10 antimeridiane, si procederà in Torino, nel locale dell'ex-Cittadella, avanti il signor comandante la Legione, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per l'appalto in un lotto dei generi che compongono la razione foraggio dei quadrupedi appartenenti od attinenti alla Legione stessa.

La cauzione per adire all'appalto è stabilita nella somma lire 30,000.

L'impresa avrà principio col 1° gennaio 1883 e terminerà con tutto il mese di dicembre dell'anno 1885.

Essa sarà retta da capitoli di appalto che faranno poi parte integrante del contratto, e che sono visibili presso questa Legione e presso quelle territoriali dell'arma in Bologna, Firenze, Milano, Piacenza e Verona.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partito dovranno fare, presso la cassa della Legione suddetta o presso le altre succitate, il deposito provvisorio della somma come sovra stabilita per cauzione, quale deposito sarà poi per il deliberatario ritenuto come cauzione definitiva presso la suddetta Legione, del qual deposito ne sarà restituita una quota alla fine d'ogni anno a senso del § 327 dell'istruzione sui contratti 8 dicembre 1880.

I depositi presso questa Legione si ricevono in tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, ed inoltre pel giorno 6 ottobre fino all'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Se i depositi fossero fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate, scritte su carta con bollo ordinario da una lira, ed indicare chiaramente il prezzo della razione foraggio in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta stessa, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono per il fieno, per l'avena e per la paglia da lettiera, col calcolo del costo della razione foraggio ragguagliato nel modo seguente:

" Fieno per ogni miriagramma L. ...., avena per ogni miriagramma L. ...., Paglia da lettiera per ogni miriagramma L. ....; i quali prezzi, ragguagliando la razione a chilogrammi 6 fieno che importano L. ...., chilogrammi 3 avena che importano L. ...., chilogrammi 4 paglia da lettiera che importano L. ...., danno in totale il costo della razione in L. .... "

I prezzi dei generi che l'impresa è tenuta a somministrare, ove la Legione allievi carabinieri ne faccia richiesta, a senso dell'art. 20 dei capitoli d'appalto sono i seguenti:

La crusca	L. 1 40 il miriagr.	La segale in grana	L. 2 „ il miriagr.
La farina di segale	„ 2 30 id.	L'orzo in grana . .	„ 2 25 id.
La farina d'orzo .	„ 2 50 id.		

Tali prezzi sono invariabili e senza ribasso.

Gli offerenti che credessero farsi rappresentare dovranno munire i loro mandatari di procura speciale, la quale, in originale od in copia autentica, verrà presentata coll'offerta per essere unita agli atti d'appalto.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno al prezzo della razione stabilito in scheda suggellata e posta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione è stabilito a giorni quindici, a decorrere dalle ore una pomeridiana (tempo medio di Roma) del giorno in cui seguirà la provvisoria aggiudicazione dell'impresa (scadenza 21 ottobre p. v.).

Gli aspiranti all'impresa potranno presentare i loro partiti alle Legioni territoriali precitate, avvertendo però che di detti partiti ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Legione prima che sia aperto l'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le ricevute dei depositi fatti presso le Legioni territoriali delegate devono essere presentate distintamente dalle offerte.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti all'incanto ed alla stipulazione del contratto, saranno a carico del deliberatario.

Dato a Torino, addì 18 settembre 1882.

5307 *Il Direttore dei Conti:* BELLINI GABRIELE.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
della Legione Carabinieri Reali di Napoli

AVVISO D'ASTA.

Dovendo il Consiglio di amministrazione procedere all'appalto per la provvista dei generi di foraggio pel triennio 1883, 1884 e 1885, si fa noto che nel giorno di lunedì 9 ottobre 1882, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Napoli nella sala del Consiglio di amministrazione suddetto, sito nella caserma di Monteoliveto, al primo piano, ad un pubblico incanto a partiti segreti, per lo appalto in unico lotto della provvista dei foraggi pei quadrupedi della Legione stanziati e di passaggio nelle stazioni dell'arma nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, che costituiscono il lotto anzidetto.

L'impresa d'appaltarsi avrà principio dal 1° gennaio 1883 e terminerà col 31 dicembre 1885.

Per base della contrattazione la razione sarà composta:

Avena chilog. 3 — Fieno chilog. 6 — Paglia da lettiera chilog. 4.

Detta impresa sarà regolata dal capitolo di condizioni generali e speciali d'oneri per la medesima stabilito; quale capitolo formerà parte integrale del contratto di appalto, ed è visibile presso le Amministrazioni delle Legioni territoriali dell'arma di Napoli, Bologna, Bari, Firenze, Milano, Roma, Piacenza Torino e Verona.

L'appalto in parola seguirà per mezzo d'incanti a partiti segreti, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento generale sulla Contabilità dello Stato.

Gli accorrenti allo incanto per essere ammessi a far partito dovranno presentare la ricevuta constatante lo effettuato deposito provvisorio di lire 45,000 in valore reale fatto presso le Amministrazioni delle Legioni territoriali sopra indicate, le quali, come si dirà qui sotto, sono autorizzate a ricevere i partiti.

Tale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente la offerta, ma dovrà essere presentata a parte.

Qualora il deposito sia fatto in cartelle del Debito Pubblico, i titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti che gli offerenti produrranno agl'incanti dovranno esser fatti in carta bollata da lira 1, esclusa l'applicazione della marca da bollo sulla carta comune e dovranno essere chiusi in pieghi suggellati.

I partiti suddetti dovranno esprimere in tutte lettere la precisa indicazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere ed il costo della razione, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta; quindi si avvertono i concorrenti all'asta che i partiti da presentarsi devono essere formulati nel modo seguente:

« Il sottoscritto si obbliga provvedere alla Legione carabinieri Reali, Napoli, l'avena a L. . . . . il quintale; il fieno a L. . . . . il quintale; la paglia a L. . . . . il quintale, ai quali prezzi il costo della razione, composta di chilog. 3 di avena, di chilog. 6 di fieno e chilog. 4 di paglia, risulta di L. . . . . »

Il deliberatario resta obbligato di provvedere, ove l'Amministrazione legionale ne faccia richiesta giusta l'articolo 20 del capitolato, i seguenti generi ai prezzi qui appresso segnati, i quali saranno invariabili e non soggetti a nessun ribasso d'incanto:

Crusca di frumento	a L. 12 il quintale	Farina di segale a . .	L. 22 il quintale
Segale in grano a . .	» 20 id.	Farina di orzo a . .	» 21 id.
Orzo in grano a . .	» 19 id.	Farina di frumento a .	» 36 id.

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque Amministrazione legionale sopraccennata, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino ufficialmente a questa Amministrazione appaltante prima che, a senso dell'articolo 86 del regolamento 4 settembre 1870, sia dichiarato aperto lo incanto e quando non siano accompagnati dalle ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio.

Saranno anche accettate le offerte trasmesse per posta all'ufficio appaltante purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dello eseguito deposito; quelli fra i suddetti offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte di coloro che hanno mandati di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto speciale di procura.

Le offerte per telegrammi e quelle condizionate non saranno ammesse.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto un prezzo per razione maggiormente inferiore, o pari almeno al prezzo della razione stabilito nella scheda di base.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è fissato a giorni 15 decorribili dalle ore 12 meridiane del giorno in cui seguirà il deliberamento provvisorio.

Si avverte che in caso di deserzioni d'incanti saranno considerate nulle le offerte di trattativa privata che fossero inviate o presentate al Ministero della Guerra, dappoichè le medesime devono essere presentate o trasmesse non altrimenti che a quest'Amministrazione.

Le spese tutte degli incanti e del contratto sono a carico del deliberatario giusta l'articolo 7 del capitolato d'appalto.

Napoli, 21 settembre 1882.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il Capitano direttore dei conti: F. BALLO.

5308

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
SOCIETA' RIUNITE FLORIO-RUBATTINO

Col 30 settembre corrente le sottoindicate Casse sono incaricate di eseguire il pagamento della cedola n. 18 delle obbligazioni R. Rubattino e C., per il trimestre d'interessi scadente in quello stesso giorno nell'importo di lire 15 in oro per le obbligazioni tipo oro, e di lire 15 in valuta legale italiana per quelle create in questa ultima moneta:

In **Firenze**, la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
» **Genova**, id. id.
» **Torino**, id. id.
» **Roma**, id. id.
» **Id.** la Banca Generale;
» **Milano**, Banca di Credito Italiano;
» **Ginevra**, i signori Bonna e C.;
» **Neuchâtel**, i signori Pury e C.

Il pagamento a Ginevra e a Neuchâtel delle lire 15 in moneta legale italiana per le obbligazioni create in tale specie di valuta, sarà fatto al cambio che verrà giornalmente indicato presso gli stessi sigg. Bonna e C., e Pury e C.

Roma, 22 settembre 1882. 5360

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Avviso d'Asta con abbreviazione dei termini di legge.

Alle ore 10 antimeridiane del dì 2 ottobre 1882, in una delle sale di questa Prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto, a ciò opportunamente delegato dal Ministero dei Lavori Pubblici, o un suo rappresentante, sarà proceduto, stante l'avvenuta deserzione del primo incanto, nelle forme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 4 settembre 1870, al secondo incanto col metodo della candela vergine, per lo

Appalto dei lavori di spurgo del canale di Montecchio, e di ampliamento e di escavazione della Reglia delle Lepri, nell'Agro cortonese, in base alla somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 62,540.

Condizioni d'appalto.

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato generale in vigore per quelli dei lavori pubblici in conto dello Stato, dai tipi e dall'altro capitolato speciale dell'officio del corpo Reale del Genio civile in questa provincia del dì 10 giugno 1882, ostensibili in questa Prefettura a tutti coloro che volessero prenderne cognizione nelle ore ordinarie d'afficio.

2. Gli aspiranti all'asta dovranno, prima dell'apertura della medesima, presentare:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del domicilio loro;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi eseguite, od alla esecuzione di quali abbiano preso una parte importante, e certifichi altresì delle cognizioni e capacità relative.

3. Le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul prezzo pel quale s'apre l'incanto, nè potranno essere inferiori al minimo che sarà indicato da chi presiede l'asta.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno, prima dell'apertura della medesima, giustificare, mediante analoga ricevuta, di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale il deposito di lire 3000, in numerario od in biglietti accettati dalle Casse dello Stato. Tali depositi verranno restituiti alla fine dell'asta, ad eccezione di quello del deliberatario, che sarà ritenuto come cauzione provvisoria.

5. Trattandosi di secondo incanto, si avverte che si procederà all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

6. In caso di deliberamento, il termine utile a presentare offerte di ribasso, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà col giorno 7 del mese di ottobre suddetto, ad ore dodici meridiane.

7. Le spese tutte di pubblicazione d'asta, contratto, bollo, registro e quelle infine per le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, sono a carico dell'appaltatore.

Dalla Prefettura di Arezzo, li 26 settembre 1882.

5348 *Il Segretario delegato:* G. PELLEGRINI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Palermo (19ª)

Avviso d'Asta di seconda prova (N. 42).

Si notifica che nel giorno 4 dell'entrante mese di ottobre 1882, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), si procederà avanti il signor direttore, nell'ufficio di detta Direzione, sito nell'edificio Santa Elisabetta, piazza della Vittoria, n. 13, primo piano, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista di frumento:

QUALITÀ E QUANTITÀ del frumento	Num. dei lotti	Quantità per cadaun lotto Quintali	Somma per cauzione di cadaun lotto	Rate di consegna
Quintali 900, nostrano di essenza duro, corrispondente al campione n. 1.	9	100	L. 200	3

Tempo utile per le consegne — La consegna dovrà farsi nel Panificio militare di Palermo, in 3 rate, cioè: la prima nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; la seconda in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della prima rata; la terza parimenti in 10 giorni e coll'intervallo di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della seconda rata.

Il frumento da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni:

Essere nazionale, del raccolto dell'anno 1882, del peso non minore di chilogrammi 77 per ettolitro; di qualità corrispondente al campione stesso esistente presso questa Direzione.

I capitoli d'appalto tanto generali che speciali sui quali viene basata la provvista sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Onde essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Palermo, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 200 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno precedente quello del fatto deposito, con avvertenza che il medesimo sarà convertito in definitivo pei deliberatari, a cauzione del contratto.

Saranno accettate offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, da servire di base all'asta e da aprirsi dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti.

I partiti dovranno essere presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

I partiti dovranno essere compilati su carta bollata da lira una; esprimere chiaramente che l'offerta è in base del presente avviso; che l'offerente si assoggetta a tutte le condizioni in esso inserte e nei capitoli d'onere; dovranno indicare il prezzo cui si intende assumere la provvista; hanno ad essere chiusi in busta suggellata, su cui vuolsi ripetere la firma.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta stessa, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presidente l'asta.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto e se non siano accompagnati dalla ricevuta originale od in copia comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè carta bollata, provvista di carta, marche da bollo, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta, inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Palermo, li 23 settembre 1882.

Per detta Direzione

5364 *Il Sottotenente Commissario*: F. MARVARDI.

Provincia e Circondario di Roma
MUNICIPIO DI ANZIO

AVVISO.

Riuscito inutile anche il 2º esperimento d'asta per il conferimento di questa Esattoria comunale per il quinquennio 1883-1887, si previene il pubblico che la nomina dell'esattore, a forma degli articoli 12 della legge 20 aprile 1871, numero 192 (Serie 2ª), e 19 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette 14 maggio 1882, sarà fatta sopra terna da questo pubblico Consiglio.

Chiunque pertanto bramasse concorrervi dovrà presentare la sua domanda, redatta in carta legale di lira una, non più tardi del giorno 28 (ventotto) corrente mese, accompagnata dalla fede di deposito, fatto in mani di questo esattore comunale, di lire 1631 81, ragguagliato al 2 per 100 della somma annuale da riscuotersi.

Tali domande dovranno contenere la dichiarazione di uniformarsi in tutto e per tutto alle leggi e regolamenti relativi alla riscossione delle imposte dirette e capitoli speciali stabiliti dalla Giunta municipale ed approvati dalla Deputazione provinciale, ad ognuno perciò ostensibili nell'ufficio di segreteria di questo comune, presso la Regia Intendenza di finanza di Roma, e dell'agente delle imposte in Albano.

L'aggio da retribuirsi all'esattore resta fissato a lire 1 60 per cento; non saranno perciò ricevute domande superiori ad un tal limite.

Anzio, li 22 settembre 1882.

5361 *Il Sindaco*: LORENZO MENCACCI.

Ad istanza del signor Melchiorre Tamberlich, collettore dell'esattore comunale di Cerneto, Ponza d'Arcinazzo e Vallepietra, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 17 ottobre 1882, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 24 e 31 ottobre dello stesso anno, avranno luogo nella Regia Pretura mandamentale di Subiaco le sottodescritte subaste:

Immobili posti nel comune di Cerneto.

1. A danno di Cristofari Arcangelo fu Gio. Paolo — Terreno sem. vit., contrada Colle Rosso, confinante con Cristofari Luigi fu Gio. Paolo, Manni Sebastiano e Giuseppe fu Benedetto e Cristofari Arcangelo fu Gio. Paolo, estensione are 51, centiare 10, sez. 1ª, particella 1792, estimo scudi 23 45, per il prezzo di lire italiane 111 60.

Immobili posti nel comune di Ponza d'Arcinazzo.

2. A danno di Callori Giacomo fu Luigi — Terreno sem., contrada Moscelle, confinante col fosso, Bifari Antonio fu Girolamo e Licorni Pasquale fu Rocco, estensione are 55, sez. 2ª, particelle 1302, 1305, reddito catastale scudi 5 75, per il prezzo di lire italiane 13 70, gravato della risposta di un terzo a Ciaffi Angelo, e della risposta di un terzo ed un terzo del soprassuolo ad Alessi Vincenzo.

Simile, contrada Molelle, confinante col fosso, Mariani Benedetto fu Raimondo e Bifari Antonio fu Girolamo, estensione are 31, centiare 70, sez. 2ª, particella 1865, reddito catastale scudi 6 54, per il prezzo di lire italiane 15 58, gravato della risposta di un terzo ad Alessi Vincenzo del soprassuolo, ed un terzo a Ciaffi come sopra.

3. A danno di Callori Isidoro fu Vincenzo — Fabbricato, via dell'Ospedale, n. 8, confinante colla strada, Fagnani Giuseppe e sorelle di Angelo e Tocca Stanislao e Quintilina fu Serafino, sez. 2ª, particelle 336 sub. 3, 337 sub. 3, reddito imponibile lire 7 50, per il prezzo di lire italiane 56 40.

Terreno, contrada Torrita, confinante con Deoratiis Alessandro e Pietro fu Luigi, Quadrani Giorgio fu Antonio da due lati, estensione are 80, sez. 1ª, particella 211, reddito catastale scudi 20 96, per il prezzo di lire italiane 100 20.

4. A danno di Licorni Pasquale fu Paolo — Terreno sem., contrada Pezze delle Fosse, confinante colla strada, Gabrielli Gio. Andrea fu Pietro Antonio, e Troja Luigi fu Giuseppe, estensione are 29, cent. 20, sez. 1ª, part. 1050, reddito catastale scudi 2 98, per il prezzo di lire italiane 14 40, gravato del canone di una coppa e mezza grano a Mancini prete Carmine.

Simile, contrada Selva Fontanella, confinante col fosso, strada e Desantis Benedetto e Pasquale fu Giuseppe, estensione are 26, cent. 10, sez. 2ª, particelle 1878, 1881, 1883, 2191, 2192, reddito catastale scudi 9 19, per il prezzo di lire italiane 43 78, gravato il n. 1878 del canone di cottori 12 mosto alla parrocchia di Affile, ed il n. 2192 gravato del canone di coppa mezza grano e coppa mezza granturco alla parrocchia di Affile.

Immobili posti nel comune di Vallepietra.

5. A danno di Costa Giovanni fu Giuseppe — Terreno, contrada La Degollata, confinante col fosso, Troiani Cristoforo fu Antonio e Costa Giovanni fu Giuseppe, estensione ettari 8, are 52, cent. 50, sez. 2ª, particella 125, estimo scudi 23 02, per il prezzo di lire italiane 109 80.

L'offerta dovrà essere garantita da un deposito in danaro, corrispondente al 5 0[0] del prezzo come sopra determinato per l'immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi alla subasta, e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Subiaco, 22 settembre 1882.

5359 *Il Collettore*: M. TAMBERLICH.

ESTRATTO

dai registri di cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Napoli.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e volontà della nazione Re d'Italia,

La prima sezione del Tribunale civile e correzionale di Napoli ha emessa la seguente sentenza:

Nella causa civile con procedimento formale, iscritta a ruolo generale di spedizione n. 9627,

Tra

I signori Francesco e Clementina Massa fu Andrea, Vincenzo, Gaetano ed Alfonso Massa fu Giuseppe, Vincenzo, Andrea, Caterina e Carolina Massa fu Gennaro, coniugi Catello di Marino, e Anna Massa fu Casimiro, Giacomo Santacroce, erede universale di Carolina Massa fu Andrea, coniugi Ferdinando Praus e Mariannina Mauri, coniugi Vincenzo Verducci e Giuseppa Mauri, i mariti per la sola autorizzazione, nonchè Teresa Mauri vedova del barone Verducci, domiciliati presso il signor Raffaele Cervelli, vico Carbonari a Forcella, n. 20, rappresentati dal signor Gennaro, con l'assistenza degli avvocati Raffaele Cervelli e cav. Michele Praus,

Contro

1. Il canonico rettore Gaetano Massa fu Luigi, non che pei signori Nicola e Federico Massa fu Antonio, tutti convenuti, rappresentati dal procuratore signor Gaetano Maresca, domiciliato Largo Santa Maria la Nova, n. 21 - 2. L'Intendenza di finanza di Napoli, rappresentata dall'intendente commendatore Francesco Taranto, domiciliato nel locale di San Giacomo, comparente pel procuratore signor Camillo Fazio, domiciliato presso l'avvocato signor Ermanno Russo Gradini Sannicandro, n. 21 - 3. Il subeconomo del Piano di Sorrento, rappresentato dal procuratore signor Gaetano Politelli e difeso dall'avvocato signor Cesare Pyrrò con l'uffizio via Fontana Medina, n. 14 - 4. La venerabile chiesa parrocchiale di Santa Maria di Martora e San Michele Arcangelo nel Piano di Sorrento, rappresentata dal procuratore ed avvocato signor Ignazio de Litala, domiciliato via Roma, già Toledo, n. 195 - 5. I signori Crescenzo ed Achille Parlati fu Luigi e Gabriela Califano, vedova di Gaetano Parlati fu Luigi, madre ed amministratrice legittima dei suoi figli minori Maria, Luigia, Tasso, Guglielmo, Elvira e Maria Parlati, domiciliati nel Piano di Sorrento, rappresentati dal procuratore signor Raffaele Vinaccia, domiciliato Suppertico di Lopez, n. 20 - 6. Il signor Vincenzo Massa, rappresentato dal procuratore signor Michele Paturzo e presso di lui domiciliato alla strada Medina, n. 13 - 7. La signora baronessa Teresa Paolillo, vedova del barone Luca Massa e legittima amministratrice dei suoi figli minori Lucrezia e Salvatore Massa, procreati col suddetto defunto suo marito, rappresentata dal procuratore signor Luigi Russo Galeota, domiciliati amendue nello studio dell'avvocato cavaliere Luigi Modestino Pulzella, strada Guantai Nuovi, n. 102 - 8. Il signor Francesco Maria Lebano di Filippo, rappresentato e domiciliato elettivamente col procuratore signor Gennaro Sparano, vico Lava ai Ss. Apostoli, n. 4, e difeso dal suo mandante interventore in causa - 9. La Congrega di carità di Piano, rappresentata dal suo procuratore signor Domenico Cota, e questi dal procuratore signor Nicola Parisio, domiciliato vico Salata a San Pantaleone, n. 40 - 10. Il signor Ferdinando Bergamo, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 31 agosto 1874, domiciliato presso l'avvocato signor Vincenzo de Bernardis, vico Pero a Fonseca, palazzo Menzione - 11. Signor Luigi Acunzo, negoziante, interventore in causa, domiciliato elettivamente presso del di lui avvocato signor Francesco Miglietta, strada Avvocata a Caravaggio, n. 19, rappresentato dal procuratore legale signor Giuseppe Leonetti, domiciliato presso lo stesso signor Leonetti anche convenuto - Non che 12. Pasquale, Luisa ed altri Massa, rappresentati dal signor Gregorio Manzo, domiciliato presso l'avvocato signor Raffaele Fioretti, strada Monte di Dio, n. 75, contumaci - 13. Giovanna, Adelaide ed altri Vittozzi, rappresentati dal signor Pasquale Mongelli, al vico lungo Trinità dei Spagnoli, n. 52, contumace - 14. Michele, Adelaide, Giovanni e Gaetano Massa, rappresentati dal procuratore signor Vincenzo de Leo, domiciliato largo Ss. Apostoli, n. 3, contumaci - 15. Domenico, Bonaventura ed altri Massa fu Agostino, rappresentati dal procuratore signor Raffaele Campitelli, domiciliato con l'avvocato signor Carlantonio, via S. Mattia, n. 10, convenuti contumaci - 16. I signori barone Agostino Massa fu Antonino, missionario, con sorelle Sacramentine in Napoli, contumace - 17. Maria Giuseppa e Teresa Parlati fu Crescenzo, convenute contumaci - 18. Domenica, Orsola, Caterina e Michele Russo fu Mariano, contumaci - 19. Maria Rosa Russo fu Domenico, nubile, contumace - 20. Nicola, Gesualdo, Marianna, Rosolia, Teresa ed Eugenia d'Orsi fu Giuseppe, costei moglie di Catello Costanzo, contumaci - 21. Maria Giuseppa della Noce maritata con Giacomo Fasolo, contumace - 22. Maria Michela e Rosa Massa fu Francesco, contumaci - 23. Nicola, Giovanni, Federico e Caterina Massa nubile fu Antonio, contumaci - 24. Rachela Massa fu Sabatino, contumace - 25. Andrea, Pasquale, Michela, Giocacchino e Giosuè Massa fu Saverio, contumaci - 26. Maria e Laura Massa fu Saverio vedova di Francesco Massa e madre dei minori Michele e Giuseppe Massa, contumaci - 27. Gaetano Massa fu Luigi, contumace - 28. Raffaela Massa maritata con Vincenzo Castellano, convenuta contumace - Dai numeri 1 a 16 domiciliati tutti nel comune di Piano - 29. Caterina d'Orsi, vedova, domiciliata in Napoli, contumace - 30. Luigi, Gaetana e Fortunata Massa fu Francesco, domiciliati via Roma, n. 191, contumaci - 31. Maria Errichetta Massa, religiosa nel Conservatorio di....., convenuta contumace - 32. Carmelo Massa fu Agostino, domiciliato in Melito di Calabria, contumace - 33. Raffaele Massa fu Rosario, domiciliato in Piano, contumace - 34. Angela Massa fu Rosario, contumace - 35. Fortunata Massa fu Crescenzo, contumace - 36. Grasia Massa fu Crescenzo, vedova, contumace - 37. Rachela Massa fu Crescenzo, contumace - 38. Maria Massa fu Crescenzo, contumace - 39. Filippo Massa fu Gennaro, contumace. Tutti domiciliati nel Piano - 40. Vincenzo Massa fu Gennaro, contumace - 41. Elisabetta Massa maritata con Bartolomeo Zaccarino, contumace - 42. Maria Antonia Massa, contumace - 43. Angela Maria Massa, contumace - 44. Maria Massa fu Cosentino vedova Cacace, contumace - 45. Luigia Massa fu Cosentino, vedova, contumace - 46. Antonio Massa fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, contumace - 47. Maria Massa fu Antonino, contumace - 48. Maria Rosa Massa fu Baldassarre, nubile, contumace - 49. Maria Arcangela Massa fu Lorenzo, dimorante nel Conservatorio di Tommella, comune di Santo Agnello, contumace - 50. Lorenzo Massa fu Giovambattista, contumace - 51. Michele Massa fu Giovambattista, contumace - 52. Raffaele Massa fu Giovambattista, contumace - 53. Luigi Massa fu Giovambattista, contumace - 54. Paolo Massa fu Giovambattista, contumace - 55. Francesco Massa fu Giovambattista, contumace - 56. Maria Massa fu Giovambattista, contumace - 57. Virginia, Giulia e Francesca Massa fu Nicola, vedova, convenute contumaci - 58. Domenico Cosa fu Saverio, medico, domiciliato in Piano, contumace - 59. Giuseppe Cosa proprietario, domiciliato in Piano, convenuto contumace - 60. Canonico Giuseppe Maresca fu Pietro, domiciliato in Piano, contumace - 61. Antonino Maresca fu Pietro, notaio, contumace - 62. Antonio Maresca avvocato fu Pietro, contumace - 63. Federico Maresca medico fu Pietro, contumace - 64. Antonio Maresca fu Michele, proprietario, contumace - 65. Antonio Massa fu Domenico, negoziante, domiciliato in Torre Annunziata, contumace - 66. Luigi, Rosolia, Maria Giuseppa, e Teresa maritata a Melchiorre Ciampa, domiciliati nel comune di Sant'Agnello, contumaci - 67. Vincenzo e Maria Massa fu Aniello, contumaci - 68. Carolina e Francesco Massa fu Nicola, contumaci - 69. Giacomo, Salvatore, Michele, Anna Maria, Giuseppa e Angela Filomena fu Saverio Massa, contumaci - 70. Antonio e Maria Massa fu Antonio, contumaci - 71. Vincenzo, Giovanna e Fedele Massa fu Pietro, religioso nel Conservatorio di Carotto, contumaci - 72. Teresa Massa fu Antonino, contumace - 73. Crescenzo, Vito, Antonino, Domenico, Carmela, Luigi, Brigida e Rosa Massa fu Antonino, contumaci - 74. Ferdinando Massa fu Luigi, contumace - 75. Canonico Federico, Luisa e Fortunata Massa fu Michele, contumaci - 76. Andrea e Gaspare Massa fu Pietro, contumaci - 77. Gaetano Massa fu Giosuè, contumace - 78. Giosuè Massa fu Saverio, contumace - 79. Gaetano Massa fu Aniello, contumace - 80. Carolina e Fortunata Massa fu Saverio, contumaci - 81. Maria Giuseppa Massa fu Vincenzo, contumace - 82. Giuseppe, Elisabetta, Angela, Luigia e Filomena Massa fu Luigi, contumaci - 83. Luigi Massa fu Francesco, e Luigi Massa fu Francesco, contumaci - 84. Luigi Massa fu Francesco, contumace - 85. Raffaele Massa fu Giuseppe, contumace - 86. Pasquale Massa fu Giuseppe, contumace - 87. Salvatore Massa fu Giuseppe, contumace - 88. Francesco Massa fu Giuseppe, contumace - 89. Marianna Massa fu Giuseppe, contumace - 90. Marianna Massa fu Giuseppe, contumace - 91. Giovanni Massa fu Giovanbattista, contumace - 92. Michele Massa fu Luigi, contumace - 93. Gaetano Massa fu Luigi, contumace - 94. Carlo Massa fu Luigi, contumace - 95. Rachela Massa fu Luigi, contumace - 96. Adelaide Massa fu Luigi, contumace - 97. Maria Felicia Massa fu Luigi, contumace - 98. Gennaro, Filomena, Maria, Antonia, Carmelo e Carolina Massa fu Giuseppe, contumaci - 99. Luigi, Agnello, Filomena e Maria Giuseppa Massa fu Michele, contumaci - 100. Luigi e Raffaele Massa fu Baldassarre, contumaci — Dal num. 16 tutti sforniti di procuratori, e dal n. 12 tutti convenuti contumaci - 101. Nicola Massa, rappresentato dal procuratore signor Giovanni Massa, domiciliato strada Ss. Giovanni e Paolo, n. 1.

Conclusioni. — Chiamatasi la causa alla udienza, il sottoscritto procuratore dei signori Massa, di Marino Santacroce e Mauri, Verduzzi o Verducci, conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli, in prima sezione, provvedere sulle dimande 14 dicembre 1870, 26 settembre 1872, 7 febbraio 1874, 20 giugno 1875, 20 settembre e 14 ottobre 1876, ed in ispiega delle provvidenze riserbate nelle sentenze 1° luglio 1872, 27 novembre 1873, 11 maggio, 15 dicembre 1875 e 12 luglio 1876, disporrà come segue: 1. Metterà fuori causa i convenuti colle domande 26 settembre 1872 e 23 settembre 1876, non che la Congrega di carità e gli altri pretendenti al patronato delle Cappellanie e Rettoria di Pandolfo de Massa, site in Carotto — 2. Dichiarare prosciolta in favore degli attori Massa e Mauri i fondi dotalizi di qualunque natura della Rettoria e Cappellania laicale ed Opere pie, site in Carotto di Sorrento, fondate da Pandolfo De Massa, ordinando che il possesso dei fondi medesimi sia rilasciato da qualunque detentore a di loro beneficio, ripartendoli per capi tra essi siccome patronato famigliare, assicurando però agli investiti l'annuo assegnamento corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, giusta l'articolo 3 legge 3 luglio 1870 — 3. Ordinerà ai reddenti il libero pagamento delle rendite dal 1877 in quanto alle Cappellanie vacanti, e condannerà chi di diritto a restituire i frutti percepiti dalla morte del cappellano alla presa di possesso — 4. Ordinerà che la liquidazione della tassa erariale al 22 per 100 sia fatta sulla base della valutazione legale dei fondi dotalizi onde pagarsene lo ammontare per Cappellanie vacanti: la prima rata nell'atto della stipula, le altre rate in tre dande annuali eguali per le Cappellanie sistenti, pagarne l'equivalente in quattro rate annuali, a far tempo dalle singole vacanze, giusta la detta legge 3 luglio 1870 — 5. Rigetterà tutte le pretese del canonico Gaetano Massa, assieme a tutte le altre eccezioni e difese contro le domande degli attori, condannandosi costui al rilascio dei fondi dotalizi della Rettoria e Cappellania ed Opere pie ancora con tutti gli aumenti e migliorie, perchè fatte con le rendite dei fondi medesimi, onde ripartirsi per capi tra tutti gli attori e con altri per avventura potessero giustificare con titoli legittimi la discendenza dal fondatore De Massa, per essere la fondazione di patronato famigliare — 6. Accorderà agli attori una liberanza di lire 10,000 per le spese del giudizio per causa a dichiarare, da pagarsi sulle rendite dei fondi — 7. Nominerà un sequestratario tra gli attori per la esazione dei fondi dotalizi delle Cappellanie..... per altre cose potessero..... laddove per remota ipotesi si dasse luogo ad altri provvedimenti preparatorii — 8. Farà salvo agli attori lo sperimento di ogni loro diritto sopra i fondi dotalizi della Cappellania fondata da Sorrentino Massa, e ciò in proporzione delle loro ragioni e perchè il terzo abbia certa ed indubitata scienza di una legittima riserba — 9. Condannerà il canonico Gaetano Massa alle spese da lui occasionate, mettendosi le altre a carico della massa, ed attribuirle allo avvocato Raffaele Cervelli, il quale le anticipa — 10. Condannare solidalmente i rappresentati dal signor Gregorio Manzo Vincenzo De Leo alle spese da essi occasionate per lo incidente di cui è parola nella sentenza del 15 dicembre 1875, da liquidarsi previa specifica a favore del medesimo procuratore — 11. Farà salvo a Francesco Massa ogni dritto, ragione ed azione sulle pretese creditorie degli interventori Bergamo ed Acunzo, e metterà le spese di essi interventori a loro carico — 12. Munirà la sentenza di clausola provvisionale — Fatta in Napoli, addì 26 dicembre 1876. Firmato il procuratore Gennaro Ferro — Il sottoscritto procuratore del canonico rettore Gaetano Massa, Nicola e Federico Massa conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli, in prima sezione, spiegando i provvedimenti riservati con le precedenti sentenze e di quella del 14 maggio 1873, emettere i seguenti provvedimenti: 1. Dichiarare inammessibili le domande degli attori interventori Lebano — 2. Gradatamente dichiarare cessato per virtù delle prescrizioni ogni preteso loro dritto e quindi carenti di azione — 3. Più gradatamente rigettare nel merito le domande degli attori che quelle dell'interventore Lebano — 4. Provvedere come di giustizia sull'intervento dei signori Acunzo e Bergamo — 5. Dichiarare lo svincolo dei beni dotalizi delle tre Cappellanie fondate da Pandolfo Massa, eccetto quelle destinate dal medesimo per pane ai poveri come opera di beneficenza — 6. Attribuire al conchiudente rettore canonico Massa fu Luigi sul cedere dei detti fondi a svincolarsi la somma di lire 18,000 da lui erogata per la riedificazione della cappella, con gli interessi legali dal dì della dimanda in acconti — 7. Dichiarare poi che i medesimi fondi a svincolarsi debbonsi ripartire in 71 once ed attribuirsene al comparente canonico Gaetano Massa fu Luigi once 33 e mezza, cioè once 12 qual donatario del canonico Giacinto Avitaia, rappresentante tutta la linea del nobile Giovanni; altre 12 qual dona-

tario di Antonio Merolla, rappresentante la metà della linea di Antonino, in cui si era fusa la linea di Carlo nella terza generazione; altre once 4 e mezza qual donatario di Nicola Parlati, rappresentante per due terzi l'altra metà della linea di Antonino e di Carlo, ed altre once quattro qual donatario di Biagio De Mari o Amato, rappresentante parte della linea di Sebastiano — 8. Consolidare la parte di proprietà con l'usufrutto che esso canonico rettore Gaetano Massa rappresenta quale investito di una delle tre Cappellanie fondate da Pandolfo De Massa — 9. Attribuire poi un'oncia ai comparenti Nicola e Federico Massa, quali figli ed eredi di Antonino, rappresentante parte della linea di Sebastiano — 10. Dichiarare decaduti da ogni dritto coloro che non hanno giustificata la loro domanda, come pure coloro che non hanno avanzata domanda in tempo utile, sia per non avere dritto sui beni in natura, che per non avere dritto sul valore dei medesimi, come pure coloro che non comparsi in giudizio — 11. Ovunque fra gli altri comparenti rettore canonico Massa fu Luigi Nicola e Federico Massa fu Antonio, a seconda delle rispettive rappresentanze di ciascuna linea e del proprio diritto, e per dritto di rappresentanza la quota relativa che sarebbe spettata a quelli che non sono decaduti da ogni dritto — 12. Dichiarare non dovuta e rigettare per qualunque verso la dimanda della liberanza — 13. Condannare gli attori solidalmente con l'interventore Lebano alle spese del giudizio e compenso all'avvocato in causa signor Biagio Doria e Gaetano Maresca — Subordinatamente metterle a carico della massa, meno quelle riserbate con le precedenti sentenze relative ai diversi incidenti in cui furono soccombenti gli attori, e perciò rimane a loro esclusivo carico emettere la analoga condanna — 14. Escludere in ogni caso dalle dette spese quelle erogate dagli interventori Acunzo e Bergamo, dovendo rimanere a loro carico o dei loro danti causa — 15. Attribuire le spese tutte pel comparente rettore canonico Gaetano Massa, Nicola e Federico Massa al sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate — Fatta in Napoli con la riserva di ogni altro e qualsiasi dritto, ragione ed azione, ai sensi di legge — Oggi 23 gennaio 1877, Gaetano Massa — Il sottoscritto procuratore nello interesse della Finanza di Napoli conchiude come segue: 1. Che voglia la giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in 1ª sezione dare le seguenti provvidenze in quanto al provvedimento del presente giudizio iniziato sommario, proseguito formale e ripreso anche sommario, la Intendenza di finanza su di ciò fu chiamata e solo desidera che abbia fine una tale lite — 2. Emettere del pari le provvidenze che crederà nello interesse e rapporto tra essi attori col convenuto canonico Massa quanto alla spettanza del patronato, rettoria e cappellania fondata da Pandolfo Massa — 3. Dichiarare dovuta al Demanio per lo svincolo di detta rettoria e cappellania la doppia tassa di successione fra gli estranei nei modi e termini prescritti dalla legge del 3 luglio 1870, in base del valore lordo dei relativi beni dotalizi, e dalla stessa accertata secondo i regolamenti in vigore — 4. Dichiarare non esser tenuto il Demanio nè al rilascio dei detti beni dotalizi, nè alla restituzione dei detti beni dotalizi della cappellania vacante di cui era investito il canonico Pietro Massa, per non aver mai preso possesso materiale dei beni medesimi — 5. Condannare gli attori o chi di diritto alle spese del giudizio in favore della Intendenza di finanza, ramo Demanio, una al compenso dovuto allo avvocato in causa — Fatto in Napoli addì 12 giugno 1876, Camillo Fazio — Il procuratore del Subeconomato del Piano di Sorrento Gaetano Politelli conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione, senza attendere alle contrarie eccezioni ed assertive in quanto riflettono il subeconomo del Piano di Carotto, mettere questo fuori causa, ristorandolo delle spese del giudizio e compenso di avvocato, salvo ogni dritto, ragione, azione e difesa nel più ampio senso di legge — Napoli, 31 gennaio 1877, Gaetano Politelli — Il procuratore della venerabile chiesa di Santa Maria di Martora e San Michele Arcangelo del Piano di Sorrento conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale in prima sezione, provvedendo tanto sulla citazione degli attori in principale, che su quella del canonico Gaetano Massa, e spiegando le provvidenze riserbate con la sentenza del 3 luglio 1872, 27 novembre 1873, 12 maggio 1875 e 15 luglio 1879, dichiari lo svincolo dei beni della cappellania fondata da Pandolfo De Massa col testamento del 1393, ed ordini che i beni stessi spettino e si appartengono ai legittimi compatroni, tra cui le suddette due venerabili chiese parrocchiali e dia tutti gli altri provvedimenti di giustizia per l'attuazione di tali diritti, e condanni gli attori in principale alle spese del giudizio, salvo ogni altro diritto, ragione od azione — Fatta in Napoli, addì 28 gennaio 1877, Ignazio De Litala — Il sottoscritto procuratore dei signori Crescenzo ed Achille Parlati fu Luigi e Gabriela Cafiero vedova di Gaetano Parlati fu Luigi, madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori Maria e Luigia Tasso, Gioacchino, Elvira e Maria Parlati, conchiude: Che voglia la giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione, spiegando le provvidenze riserbate con le precedenti sentenze, per dichiararsi sciolti e svincolati i beni dotalizi della cappellania fondata da Pandolfo Massa, nonchè a favore dei suddetti signori Parlati maggiori e minori, ordinare che loro ne venga attribuita nei modi di legge la parte corrispondente al loro dritto di patronato — Voglia inoltre emettere conseguentemente tutti i provvedimenti di legge, e condannare gli attori originari e chiunque altro contraddica alle presenti conclusioni, alle spese del giudizio, inclusa la ricompensa di avvocato, salvo sempre ogni dritto, ragione, azione e difesa nel senso e sotto qualunque rapporto — Fatta in Napoli, addì 28 gennaio 1877, Raffaele Vinaccia — Il procuratore del signor Vincenzo Massa conchiude come segue: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione mettere fuori causa tutti coloro che non avranno dimostrato di avere il dritto di patronato sui beni formanti le cappellanie istituite da Pandolfo Massa, e per lo effetto ordinerà che il possesso dei fondi sia rilasciato da qualunque detentore in beneficio degli aventi diritto, tra cui il conchiudente, ripartendoli per capi fra essi, con tutti i diritti ed obblighi nascenti dalla legge del 3 luglio 1873 — Ordinerà ai reddenti il libero pagamento delle rendite dal 1868 in quanto alle cappellanie vacanti, e condannerà chi di diritto a restituire i frutti indebitamente percepiti — Mettere tutte le spese a carico della massa, da attribuirsi quelle destinate al conchiudente signor Michele Paturzo, che dichiara averle anticipate — Munirà la sentenza di clausola provvisionale, salvo ogni dritto, ragione ed azione — Fatta in Napoli, addì 8 gennaio 1877, Michele Paturzo — Il sottoscritto procuratore, nello interesse della signora baronessa Teresa Paolillo vedova del barone Luca Massa e legittima amministratrice dei suoi figli minori Lucrezia e Salvatore Massa, conchiude: Perchè voglia il Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione disporre come di ragione sulle mutue quistioni tra le diverse parti in causa, e provvedendo nello interesse dei minori Lucrezia e Salvatore Massa figli del fu barone Luca, li dichiari compatroni dei beni dotalizi delle cappellanie fondate dal fu Pandolfo Massa nel 18 agosto 1393 ed attribuisca ai medesimi la giusta porzione che loro spetta dell'albero genealogico esistente in processo e per la discendenza del fu barone Pietro Paolo Massa, il quale discende dal nobile Sebastiano, ovvero ne dichiari il dritto, ed inviti i conchiudenti a provvedersi come per legge in un regolare giudizio di divisione, facendo ai comparenti minori Massa pienamente salvo ogni loro dritto, ragione ed azione, provenienti da tutti i titoli e giudicati antichi al riguardo — Mettere le spese a carico dei resistenti e soccumbenti ed in ogni caso a carico della massa comune una al compenso all'avvocato in causa, salvo ogni altro dritto, ragione ed azione — Napoli, 24 gennaio 1877, Luigi Russo Galeota — Il sottoscritto procuratore, nello interesse del sig. Francesco Maria Lebano, conchiude come segue: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione accordare la quota che gli spetta dei beni che formano la dotazione dello sciolto patronato fondato da Pandolfo Massa, come sarebbe spettato alla fu Marianna Massa sua madre, tutt'altro richiesto e motivato nelle suddette comparse, una alla quota sulla liberanza delle lire 10 mila per spese fatte, come dagli attori richiesti, ed allo avvocato cav. Diego Colamarino che le ha anticipate, e con detta quota i frutti percepiti dal rettore Gaetano Massa, con il rimborso delle spese tutte del giudizio a favore come sopra del suddetto avvocato Colamarino e compenso di avvocato, salvo ogni diritto, ragione, azione, difese ed eccezioni — Fatta in Napoli, oggi li 30 dicembre 1876, Gennaro Sparano — Il sottoscritto procuratore, nello interesse della Congrega di carità del comune di Piano, rappresentata dal suo presidente signor Domenico Cota, conchiude come segue: Perchè piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione dichiarare il dritto di essa Congrega ed amministrare i fondi dotalizi suddetti per elemosina di pane ai poveri fa Pandolfo Massa col testamento — Subordinatamente e salvo sempre i gravami dichiara il dritto della Congrega medesima per la vigilanza e tutela di detta opera di beneficenza fatta da Pandolfo Massa — Aggiungere tanto nel primo che nel secondo caso ogni altro provvedimento di giustizia, con la condanna di chi di diritto alle spese del giudizio e compenso di avvocato in causa, munendo la sentenza di clausola provvisionale non ostante appello e senza cauzione — Con espressa riserba di ogni dritto, ragione ed azione nel modo più ampio ed esteso senso di legge — Napoli, 25 gennaio 1877, Nicola Poerio — Il sottoscritto procuratore, nello interesse del signor Ferdinando Bergamo, conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione spiegare le seguenti provvidenze di giustizia: 1. Ammettere lo intervento in causa del signor Ferdinando Bergamo, qual creditore e cessionario del sig. Francesco Massa per la somma di lire 6800, oltre gli interessi, come da titoli prodotti in processo — 2. Decidendo diffinitivamente nel merito la lite, rigettare le eccezioni e dimande tutte proposte dal convenuto Gaetano Massa e dei chiamati in causa con l'unico atto del 26 settembre 1872, e fare invece pieno dritto a tutte le domande avanzate dal signor Francesco Massa con la citazione originaria del 14 dicembre 1870 e con le citazioni successive — 3. Ordinare che i beni dei quali sarà pronunziato lo svincolo a favore degli attori Massa siano divisi tra gli attori stessi, distaccandone la quota da attribuirsi a Francesco Massa, ed all'uopo nominare un perito a norma di legge — 4. Condannare inoltre l'Intendenza di finanza, il Subeconomato di Carotto ed il signor Gaetano Maresca, ciascuno per la parte che lo riguarda, a rendere conto dei frutti dei beni fino al loro rilascio, entro un termine da designarsi — 5. Porre le spese nello interesse del sig. Bergamo a carico della massa, ordinando che siano pagate dalla liberanza che dagli attori Massa si è chiesta, e nella peggiore ipotesi poi condannare esso Francesco Massa alle spese medesime, come è stato pattuito — 6. In ogni caso munire la sentenza di clausola di esecuzione provvisionale non ostante appello, salvo ogni altro dritto, ragione ed azione — Napoli, 13 gennaio 1877, Salvatore Nitrone procuratore — Il sottoscritto procuratore, nello interesse del sig. Luigi Acunzo, conchiude: Che piaccia alla giustizia del Tribunale civile e correzionale di Napoli in prima sezione, nello spiegare le provvidenze riserbate con le precedenti pronunziazioni, specialmente con l'ultima del 14 settembre corrente anno 1876, ritenendo il dritto in esso conchiudente Luigi Acunzo d'interventore nel presente giudizio, concessionario e delegatario dei signori Francesco Massa e Francesco Lebano, voglia nella sua giustizia ordinare che dalle rispettive quote da attribuirsi ai signori Francesco Massa e Francesco Lebano venga aggiudicata al conchiudente Luigi Acunzo, nella suindicata sua qualità, la somma di lire 9760 per Francesco Massa e correlativi interessi annui a norma dei titoli ereditarii, e per lire 10,000 per Francesco Lebano anche coi relativi interessi annui. E per l'uno e per l'altro fino alla totale soddisfazione delle dette lire ereditarie — Condannarli pure alle spese del presente giudizio e ricompensa dovuta al detto avvocato della causa, sig. Francesco Miglietta — Condannare poi alle spese e ricompensa chiunque dei collitiganti volesse ostacolare il dritto di esso conchiudente signor Luigi Acunzo — Il tutto con la salvezza di ogni altro dritto, ragione, azione e difese nel più ampio modo di legge — Napoli, 25 ottobre 1876, Giuseppe Lionetti procuratore — S'impugnava da essa signora Acunzo la salvezza di dritto consegnata nel n. 11 della comparsa data pel cennato signor Francesco Massa nel detto dì 26 di questo cadente mese di dicembre — E salvo ad essa Acunzo qualsivoglia altro dritto, ragione ed azione da farne sperimento se e come per legge — Fatta in Napoli, addì 29 dicembre 1876, Giuseppe Lionetti procuratore.

Quistioni. — 1. Hanno coloro che sono presenti in questa causa giustificata la loro discendenza dall'istitutore delle cappellanie di cui chiedono lo svincolo? — 2. L'istituzione di un dritto di patronato a favore degli eredi e dei successori di costoro puossi ritenere di natura ereditaria? — 3. Nell'affermativa puossi un tal diritto donare; e vi è mestieri per la validità della donazione da un compatrono ad altro compatrono dell'assenso vescovile? — 4. In qual modo deve ordinarsi la divisione dei beni in esame? — 5. Quali provvedimenti debbono impartirsi perchè funzioni il lascito della largizione del pane? — 6. Deve il canonico Massa essere rivaluto delle spese per i restauri alla chiesa di Santa Caterina? 7. Quali altri provvedimenti debbono darsi nella presente controversia? — 8. Spese e clausola? — Ha osservato:

Sulla prima — Che sulle tracce della sentenza emessa da questo Collegio nel 24 maggio 1875 è uopo anzitutto esaminare la qualità dei compatroni richiedenti lo svincolo dei beni appartenenti alla Retteria ed alla Cappellania sotto il titolo di Santa Caterina fondata in Carotto di Sorrento dal fu Pandolfo Massa col testamento 18 agosto 1393 — Che tale giustificazione, al certo, deve risalire agli autori dei richiedenti denotati nell'albero genealogico esibito fino al 1825, cioè a quelli che concorrono nella nomina a cappellano in persona di Nicola Massa *quondam* Giovanni e Nicola Massa *quondam* Bartolomeo — Che conseguentemente esaminando i titoli giustificativi esibiti negli atti, risulta come il canonico Gae-

tano Massa interviene nel presente giudizio a domandare una quota dei beni dotalizi della Cappellania in esame *jure haereditatis* e *jure donationis* — Che per quanto si attiene al dritto ereditario del detto Massa, risulta che nel 1619 nacque Vincenzo Massa che sposò nel 1648 Giulia Massa, e procreò Valentino Massa nel 17 aprile 1659, essendo l'ultimo anello dell'albero genealogico del 1825, il quale nel 16 dicembre 1690 sposò Vittoria Maresca dalla quale ebbe un figlio a nome Saverio, nato nel 15 settembre 1702, che sposò Maddalena Lauro nel 4 luglio 1733 e procrearono Luigi Massa nel 25 giugno 1754, il quale condusse in moglie nel 29 ottobre 1770 Fortunata Esposito, dalla quale ebbe un figlio a nome Gaetano Massa nel 19 marzo 1792, cioè quel canonico Gaetano Massa, uno dei compatroni e attore nel presente giudizio — Di modo che tal genealogia giustifica pienamente la discendenza del Gaetano Massa, avente a base il suo trisavo Vincenzo Massa dal 1648, genealogia che, sussidiata dai detti documenti esibiti, ratifica e compie quell'albero genealogico esibito. E qui va osservato come per nulla si nomina in tale genealogia un tale compar Matteo, per come deducesi nella comparsa dei Massa, rappresentati dal signor Cervelli; di tal che a nulla menano le obbiezioni degli stessi riguardanti questo spotizzato ascendente, e pei quali si vorrebbe ritenere interrotta la sua discendenza dagli eredi di Pandolfo Massa — Che per Francesco Lebano, interventore nel presente giudizio, va osservato come nessun dubbio puossi ora dedurre in rito contro tal suo intervento, una volta che la sentenza del 14 maggio va lo ammise; tanto che ordinò provasse con gli altri in causa la sua genealogia qual compatrono erede dell'istitutore delle cappellanie; quindi per lui devesi anche esaminare se ha fatto la voluta giustificazione. E per vero i documenti da costui esibiti risalgono al 22 settembre 1690, e quindi s'incatenano con l'albero genealogico della famiglia Massa, esibito da Gaetano Massa; dappoichè nel 19 gennaio 1713 nacque Andrea, detto il primo, da Aniello, detto il terzo, ammogliato ad Angela Merolla; e moglie del detto Andrea fu Cecilia Majello, dai quali nacque nel 19 marzo 1750 Aniello, detto il quarto, sposato a Chiarastella Noviello, dai quali, sempre seguendo la linea mascolina, nacque Andrea, detto il secondo, nel 1766, ammogliato a Raffaela Montorio, dai quali, tra gli altri figli, nacque Marianna, maritata con Filippo Lebano, dai quali venne il richiedente interventore Francesco — Che se si suppone non essere provato che l'avo del detto Lebano, cioè l'Andrea secondo, sia morto quando vigeva la costituzione *in aliquibus*, la quale nel diritto successorio aveva ritenuto il principio della legge Salica; sebbene egli nulla dica nelle sue comparse, pure è di giustizia fare osservare come nell'anno 1809 viene Andrea secondo, appunto perchè allora nacque la Marianna, dichiarata da suo padre presso lo stato civile. Nè la prescrizione invocata contro di lui, fondata sul perchè dal 1721, per lo spazio di 150 anni, non fece mai dai suoi ascendenti esercitare il diritto del patronato in esame, può ritenersi, dappoichè l'attore tale centenario intervallo non ha giustificato, ed è elementare che in questo dubbio deve ritenersi l'esistenza del diritto, non la sola estinzione — Che per Achille Parlati va notato come nel 2 agosto 1751 nacque da Casimiro Parlati e Chiara De Tommaso, Crescenzo Parlati, il quale nel 24 aprile 1784 tolse in moglie Mariantonia Scoppa, dai quali anche nell'ottobre 1786 procreò Luigi Parlati; e da costui e da sua moglie Teresa De Angelis nacque nell'11 aprile 1821 Crescenzo, e nel 31 luglio 1824 nacque altro figliuolo nomato Achille; di tal che anche la costoro genealogia è provata; e qui va osservato come la signora Califano, rappresentante i suoi figli minori, in termine, qual vedova di Gaetano Parlati, fratello degli anzidetti, nato nel 27 marzo 1823, maritato con lei nel 13 febbraio 1854, è morto nel 17 settembre 1873 — Che per Nicola e Federico Massa fu Antonino risulta dagli atti come questi sono nipoti del canonico Gaetano Massa, e la loro discendenza mette capo al 15 luglio 1792, riportandosi alla nascita di Antonino Massa, padre dei detti richiedenti; dappoichè l'ulteriore genealogia si confonde con quella designata pel detto canonico. Ora dal citato Antonino nacque nel 10 settembre 1839 Nicola Massa, e nel 3 agosto 1843 Federico, la loro madre essendo stata Maria Rosa Buonocore, sposata al detto Antonino nel 14 giugno 1833 — Che per la baronessa Paolillo, vedova del barone Luca Massa, e rappresentante dei figliuoli minori procreati col detto Luca Massa, il quale si ammogliò con la richiedente Paolillo nel 1865 a 17 aprile, dalla quale ebbe i due figli da costei rappresentati, Salvatore e Lucrezia, nato il 1° maggio 1872, e l'altra nel 27 agosto 1870. Di qui è da osservare come dal decreto di preambolo spedito a favore del figlio di Pietro Paolo, seniore, si reca come la genealogia di detto De Luca mette capo con i discendenti dell'istitutore delle Cappellanie e Rettoria Massa, cioè col Pietro Paolo, uno degli ultimi rappresentanti la linea di Sebastiano. Nè varrebbe il dire che costoro nulla hanno provato, e dovevano provare le discendenze che ..... gli eredi dell'istitutore prima del 1745 con atti di nascita e di matrimonio, come volle il Tribunale; dappoichè basta che con documenti legali e certi si ottenga la giustificazione di un fatto, essendo identica cosa tanto l'atto isolato di nascita quanto un documento similmente certo, che dimostra la stessa cosa — Che riguardo a Vincenza Massa la sua genealogia mette capo al 1670, dappoichè nel 10 febbraio 1713 che contrasse matrimonio nel 1° settembre 1747 con Giovanni Maresca, dai quali nacque nel 25 febbraio 1760 Pietro, il quale tolse in moglie nel 1° settembre 1792 Rosa Maresca, dai quali nel 1812 nacque il richiedente Vincenzo — Che per gli altri due interventori Luigi Acunzo e Ferdinando Bergamo va osservato che contro il loro intervento nessuna questione facendo le parti, devesi ritualmente ritenere ben proposto — Che nel merito dell'intervento del D'Acunzo, il Tribunale osserva come nell'atto del 30 marzo 1876 tanto il Lebano quanto il Francesco Massa, contro cui è prodotto tale intervento per essere eglino i loro creditori, hanno pienamente annuito alle di lui richieste, confessandosi debitori di esso Acunzo, e conchiudono non trovare nessuna difficoltà che il Tribunale gli assegni la loro quota come soddisfazione del credito che vanta sino alla concorrente quantità — Che a riguardo del Bergamo va osservato similmente come il Francesco Massa, suo debitore, nulla oppone, e quindi pienamente ne accetta le deduzioni — Che qui va pure osservato come nella comparsa conclusionale nulla al riguardo dice Francesco Massa, ma solo conchiude col chiedere una salvezza di dritto contro entrambi gli interventori; la quale salvezza non sapendosi da esso stesso per qual ragione e per qual dritto emettersi, al certo il Tribunale non deve occuparsene, risapendosi senza alcun dubbio che ciò che non costituisce materia controversa esce dai confini di un giudicato, e quindi egli può sempre far valere le sue ragioni — Che per gli altri suoi figli di Andrea secondo, è giustificatissima la loro discendenza, essendo questa di generazione recentissima — Che però a riguardo le discendenze di Teresa, moglie di Criscuolo Vincenzo, esse dovevan, a norma della sullodata sentenza del 15 maggio, esibire benanco l'atto di morte dell'autore Majello, nato nel 19 giugno 1719, onde esaminarsi se costui fosse morto sotto l'impero della costituzione *in aliquibus* — Ora dai documenti esibiti risulta come Andrea Massa, detto il primo, di Giulia Majello, è morto nel 1750, cioè in pieno vigore della legge che escludeva le femmine dalla successione nell'esistenza del maschio, e questo maschio esisteva nella persona del fratello di Teresa Mauri, a nome Aniello, ammogliato con Chiara Noviello, nata nel 19 marzo 1750; nè potrebbesi per avventura ritenere essere il detto Aniello premorto senza lasciare eredi; dappoichè dopo l'abrogazione della costituzione suddetta, cioè nel 1809, viveva ancora il figlio del suddetto Aniello, a nome Andrea secondo, marito di Raffaela Montorio — Conseguentemente se la Teresa non ha dritto alcuno, neppure ne possono vantare i suoi discendenti, cioè Camilla, Carolina, Elisabetta Mauri, Teresa, Marianna e Giuseppina — Che lo stesso va detto per le chiese parrocchiali di Santa Maria di Martora e San Michele Arcangelo, perchè a norma della suddetta sentenza dovevano giustificare la loro qualità ereditaria da Angelo Stingo, la prima, e da Giovanni Lorenzo fu Giovanleonardo, la seconda, il che non hanno fatto, non apparendo legittima giustificazione da nessun documento, che anzi nessun nuovo titolo le dette chiese hanno presentato dopo la sentenza suddetta.

Sulla seconda — Che a procedere sulla disamina delle altre quistioni della causa, cioè se sono valide le donazioni fatte al canonico Massa, e per vedere in che modo i condividenti possono concorrere alla divisione dei beni in esame, fa d'uopo delineare l'indole del patronato che ne occupa — Che per vero sulla natura del patronato in esame, tutte le parti, tranne il Lebano, ritengono che sia ereditario, sebbene i signori Massa, rappresentati dal procuratore Cervelli, ritengono essere un dritto di patronato famigliare. Ma la definizione del Lebano, nè questa ultima può ritenere il Tribunale — E di fatti è mestieri indagare l'atto di istituzione del patronato per vedere in qual modo il fondatore l'abbia voluto costituire, e se la sua trasmessibilità non può avvenire *equicumque modo*, ovvero deve effettuarsi solamente da famiglia in famiglia, o di stirpe — Ora è opinione fondamentale dei canonisti che il patronato nella sua fondazione sia sempre ereditario, costituendo invece un'eccezione l'essere gentilizio, ovvero famigliare, il che costantemente si vede in tutti i titoli di simili fondazioni, e in tutta l'antica pratica quando si costituivano siffatte Cappellanie, o le costituite si dovevano interpretare — Che quindi riportandosi al testamento del Pandolfo Massa, presbitero della terra di Piano di Sorrento, fatto nel 16 agosto 1393, assorge evidentissima la istituzione ereditaria delle tre Cappellanie laicali e della Rettoria. Di vero se lo scopo delle opere ereditarie è un gius di patronato, e che si trasmette come accessorio e come componente un patrimonio ereditario a coloro che, o per testamento son chiamati alla successione, devesi vedere se vi è nel titolo di fondazione questo concetto di trasmessibilità — Che per escludere una tale ampia trasmessibilità avrebbe dovuto il testatore riservare tale dritto ad una determinata stirpe, ovvero a determinata famiglia, onde sia gentilizia, sia famigliare. Ma un tal concetto è escluso dalle stesse parole del riferito testamento, dove si leggono queste ample espressioni, cioè: *spectat et spectare debeat supradictis haeredibus suis et eorum haeredum*; e altrove *patronum ipsius et haeredem et successorum ipsorum*, d'onde sorge sempre limpida ed incontestata la volontà del testatore di creare un gius di patronato ereditario. E quando poi colla guida di tutti i canonisti si pon mente che anche nel dubbio un tale dritto devesi, quasi fosse forse un dovere di interpretazione, ritenerlo ereditario, cessa ogni dubbio sulla soggetta materia — Che ritenuto ereditario questo dritto, esso potevasi in qualunque modo trasferire da un erede compatrono appunto come vien trasferita una cosa che fa parte dell'eredità.

Sulla terza — Che della natura ereditaria del patronato che ne occupa, discende per logica conseguenza che questo potevasi validamente donare. Ora, il canonico Gaetano Massa, non solo è erede compatrono, ma pur anco donatario di Giacinto Avitaia, Biase o Biagio de Mari o Amato, e di Antonio Merolla — Che essendosi opposta la mancanza di qualità ereditaria in detti donanti, il Tribunale con la enunciata sentenza ordinò la giustificazione, la quale fu compiuta dal donatario — Che è inutile ripetere per filo e per segno la discendenza dell'Avitaia, della quale l'unico appunto che ne fanno gli attori è che discende da un Ottavio; oltre il quale, non a dimostrazione che ha fatta Avitaia, comincia nel 1647 in Cesare Avitaia, padre di Giulia e Camilla che è penultima nell'anello dell'albero genealogico, e figlio di Ludovico Avitaia, antipenultimo anello dello stesso albero, e di Giulia Massa erede della linea del nobile Giovanni, e così man mano discende fino al donante senza interruzione di linea — Che similmente è provata la discendenza del de Mari o Amato, pel quale l'unica obiezione è che costui deriva da un tal Girolamo, il quale nessuna attinenza ha con la gente Massa. Ma se si leggono le fedi di nascita e matrimonio di tutti i componenti la sua genealogia, si deve ritenere come nel quarto grado, Girolamo Amato nacque a dì 8 gennaio 1707 e si ammogliò nel 19 maggio 1739 con Angela Comaro, i quali procrearono nel 1742, a 21 settembre, Giuseppe Amato, il quale ammogliato ad Anastasia Pollio nel 9 ottobre 1875. E discendendo si ha che Francesco de Mari fu padre del detto Girolamo, nato esso Francesco nel 21 novembre 1676, solo si può osservare una diversità di cognome tra Mari ed Amato, ma tale diversità è facilmente spiegabile per quella abitudine di storpiare i cognomi quando se ne incontrano due che hanno una tal quale medesimezza di suono. Inoltre nell'epoca in esame non esistevano registri di stato civile, onde potere avvenire una rettificazione, nè si badava a qualche errore incorso dai terzi dichiaranti appo il registro del parroco; e finalmente basta dare uno sguardo all'albero genealogico per convincersi come il Francesco de Mari è l'ultimo anello del detto albero discendente dalla linea di Sebastiano, comprende il ramo il cui stipite è Vincenzo, erede di Vittoria Massa — Che per l'altra donante Merolla Antonietta si osserva come nulla offende il dritto che una donna trasferisca il suo dritto successorio sul patronato; e nell'epoca in cui avvenne tal donazione, dopo cioè il 1809, era permessa la successione delle donne a concorrenza coi maschi; vane poi ed indeterminate sono le obbiezioni che al riguardo si muovono dagli attori, dopo che risulta certo lo addentellato degli autori della donante con la gente Massa, quando si osserva come Tommaso Merolla, nato nel due gennaio 1706, è l'ultimo anello del detto albero e rappresenta la linea di Antonino, per l'interposta persona di Giovannicola antipenultimo anello ed erede di Benedetto Massa — Nè la fede di nascita di Nicola Merolla padre della donante mette qualche dubbio per essere iscritto anche il cognome Agnello, dappoichè non era persona che non abbia più nomina, massime il nome di Nicola si accoppia quasi sempre con nomi di altri santi. Quindi il leggersi ivi Nicola Agnello non porge dubbio veruno, non potendosi disconoscere da tutte le circostanze dell'esibito atto di nascita, che riguarda appunto di Nicola padre dell'Antonietta. Inoltre tra più nomi è risaputo che si prende sempre il primo a dinotare la persona che lo porta — Che per l'ultimo donante Nicola Parlati si osserva, come per costui si obbietta similmente non essersi dimostrata l'attinenza dei suoi autori

con la famiglia Massa, ma tal dubbio svanisce osservandosi come Casimiro Parlati, nato nel dì 8 febbraio 1806, rappresenta la linea di Carlo Massa fusa nella famiglia Parlati per l'intermedia persona di Isabella — Che assodata la qualità ereditaria nei donanti è uopo vedere se le donazioni in esame possono dirsi valide — Che poi i veri appunti dedotti contro di esse donazioni sono in primo luogo la mancanza dell'assenso vescovile; in secondo luogo non potersi cedere il dritto di patronato per non essere cosa che sta in commercio — Che cominciando dall'ultimo appunto si osserva come nuova si appalesa la dottrina che si vuol sostenere contro la cessione *quocumque modo* del gius patronato; dappoichè tanto è dire non essere materia di cessione, donazione e vendita, come dritto di patronato, quanto è dire essere il patronato come fedecommesso necessariamente trasferibile di grado in grado. Ora un tal concetto non trova riscontro in nessuna scrittura canonica, essendo che nel Concilio Tridentino si ritenne potersi trasmettere sia *onerosis, sine lucrativis titulis*, le quali parole se giusta il Gagliardi ed anche se un tal dritto può essere ereditario, per necessità logica e legale devono ritenersi a suo riguardo le disposizioni che tutte le leggi hanno ammesso per le cose ereditarie, cioè potersi trasmettere come cosa che appartiene al proprio dominio. È vero che i beni non potevano distrarsi dal loro scopo, e solo in tal senso può ritenersi i beni formanti un gius di patronato, sono colpiti dal vincolo della immobilità; giacchè distratti i beni avverrebbe per conseguenza la distrazione del patronato; ma ciò non faculta il dire che inalienabile per se stesso è tutto il dritto di patronato — Che ritenendosi il diritto di poter donare il patronato in esame, non puossi parimenti ritenere che le fatte donazioni al canonico Massa avevano bisogno dell'assenso del vescovo, onde vedersi se fossero inficiate di simonia. Di fatti è canone delle leggi canoniche che le Cappellanie di dritto patronato ecclesiastico, come quelle che solevano rendere spirituali i beni avevano scopo dell'assenso vescovile, e quelle di dritto patronato laico, potevano trasmettersi *sine ullo episcopali assentio*. Ora non può farsi questione sulla natura laica del patronato in quistione. E finalmente quando si pon mente che il donatario era un compatrono, cessa ogni dubbio sulla necessità dell'assenso vescovile — Che neppure vale il dedurre come dovrebbesi esaminare se le donazioni in esame possono essere in fatto di simonia — Attesochè va osservato in prima come la simonia attacca le cose sante, quindi necessario un tale esame nelle Cappellanie erette in titolo di patronato ecclesiastico; in secondo luogo va notato che un tal fatto deve andar commesso all'autorità ecclesiastica; e finalmente a volere ritenere le deduzioni avverse avrebbe dovuto, chi deduce la simonia qualora quel diritto gli competesse, espletare nei modi particolari delle leggi chiesastiche lo analogo giudizio.

Sulla quarta — Che in tal modo acclarato il dritto degli eredi che debbono concorrere alla divisione dei beni componenti il patronato in esame, è uopo vedere in qual misura tale divisione può avvenire. E qui anzitutto deve osservarsi come la legge concedeva la proprietà dei beni svincolati a coloro che al momento del proscioglimento hanno il dritto di patronato: quindi costoro debbono concorrere allo stesso modo che concorrono ad una successione apertasi oggi. Di tal che il concorso a un tal dritto di patronato è regolato dalle identiche regole che son di norma alle successioni. Ora se vaca una sola cappellania per la morte del canonico Pietro Massa, morto nel 16 aprile 1872, i beni di questi devono attualmente ripartirsi, mentre quelli delle due cappellanie devono dividersi, devono però continuare a godersi dagli attuali investiti — Che dalla stabilita definizione del dritto di patronato in esame consegue che la divisione deve farsi per stirpi e queste per capi — Ora dall'albero genealogico del 1725 risulta che le stirpi della famiglia Massa sono sei, essendone sette in origine, cioè quella di Sebastiano, di Giovanniello, di Antonino, di Giovanni, di Carlo e di Bartolomeo, le quali due ultime si son fuse in quelle di Antonino e di Bartolomeo — Che a procedersi nel sistema da tenersi alla ripartizione dei beni in esame è uopo suddividersi queste linee in capi secondo l'albero genealogico, e per conseguenza la certezza del numero dei capi si basa al 1725, ed oltre questa epoca non si conosce se non la discendenza di soli quelli che hanno concorso alla divisione in esame, e se non si sa quindi quanti altri capi formano le generazioni da tale epoca sino al presente, per non essere compiuto l'albero genealogico in supplemento a quello esibito, è al certo giuocoforza pel Tribunale numerare i capi sino alla detta epoca e da tale epoca attaccare la successione coi reclamanti. Il compimento dell'albero genealogico avrebbero dovuto farlo le parti; ma ove si consideri che esse stesse non avrebbero saputo quali altri capi e numerazioni della loro famiglia si dovessero rintracciare, tanto che per proclami hanno dovuto citare quante persone, anche per ipotesi si credono appartenere alla famiglia Massa, il Tribunale non potrebbe neppure ora pretendere con grave dispendio ordinare la reintegra di un albero di discendenza, che forse non potrassi mai esattamente fare. D'altronde le parti col non averlo completato danno a divedere che pur si contentano di un simile sistema dal quale nessun danno loro deriva, non potendo essere che pochi gli altri capi che dovrebbero concorrere dal 1725 sino ad oggi, e quindi in simili piccole la quota che loro si aggiunge, la qual cosa essendo generale per tutti, nessuno può lagnarsi — Che ciò posto in linea di Sebastiano conta 67 quote, delle quali il canonico Massa come erede e come donatario vanta un terzo e i suoi nipoti Nicola e Federico vantano una quota per ciascheduno, e la baronessa Paolillo, qual rappresentante dei suoi figli minori procreati col barone Luca Massa, siccome discendente da Pietro Paolo, uno degli ultimi della linea suddetta, prende una altra quota, e le rimanenti quote vanno a parti uguali devolute a tutti i coeredi della stessa linea — Che la linea di Giovanniello conta 25 capi, e tutte queste quote vanno al canonico Massa come donatario di Avitaia — Che la linea di Antonino consta di 28 quote, di cui il canonico Massa, qual donatario di Merolla e Parlati, vanta due terzi, cioè quote 18 e 1[2, e l'altra quota in parti uguali ai signori Crescenzo, Adelaide e Gaetano Parlati, la porzione di quest'ultimo deve però andar divisa egualmente ai suoi figli minori, rappresentati dalla vedova Gabriela Califano — Che la linea di Giovannelli va divisa in 89 quote le quali spettano ai discendenti di Andrea detto il secondo, ed ai rappresentanti di costui, e quindi una settima parte a Giuseppe di lui figlio, e per esso ai figli Gaetano, Vincenzo e Salvatore, un'altra settima parte a Gennaro anche figlio del detto Andrea, e per esso ai figli Vincenzo, Andrea Caterina e Carolina, e la quota di queste attrici deve cedere a favore di Giacomo Santacroce, da cui questi discende, un'altra settima parte a Carolina, anche figlia di Andrea, un'altra settima parte a Clementina sua sorella, un'altra al fratello Casimiro, e per costui alla figlia Anna Massa, un'altra settima parte a Francesco, e l'ultima finalmente a Marianna, e per essa a Francesco Lebano — Che poi sulla quota che spettar possa a Francesco Lebano deve dichiararsi il dritto per lire 10,000, oltre gli interessi al suo creditore Luigi Acunzo — Che poi su quella che possa ricadere a Francesco Massa deve dirsi lo stesso per lire 6800, oltre gli interessi a favore del creditore di lui Ferdinando Bergamo; e per lire 9760 e correlativi danni, interessi al detto Acunzo, i quali creditori all'epoca della divisione potranno nei modi di legge sperimentare il loro diritto, non potendo ora il Tribunale che dichiarare la di costoro spettanza su quanto possa toccare a' loro debitori — Che lo stesso va detto delle germani Mauri e Rispoli Teresa, le quali a norma della privata scrittura del 30 agosto 1877 vantano pure esse un dritto di cessione sulle quote di Casimiro, Caterina, Clementina Santacroce e Francesco Massa.

Sulla quinta — Che oltre alle cappellanie suddette col testamento surriferito del Pandolfo Massa venne ancora istituito *rogus unus de pane*, inculcando agli eredi pure di costoro di dare esecuzione a questa opera di carità pei poveri, ed assegnando per essa particolari fondi, distinti da quelli delle cappellanie. Ora una tale istituzione non può venir compresa in quelle che sono soppresse dalla legge, perchè una tale opera di beneficenza non è un legato pio con carattere di perpetuità ad oggetto di culto, sebbene è un semplice pio legato, e deve avere il suo adempimento, non potendosi frustrare la pia volontà del defunto, e tale adempimento riesce attualmente di un còmpito facilissimo, essendo che sono stabiliti per l'oggetto fondi separati che dotano le cappellanie — Che per vero con l'istrumento del 14 aprile 1870 furono coscienziosamente con l'intervento del vescovo assegnati vari fondi esclusivamente all'uso pio della largizione del pane; il quale istrumento venne firmato da quasi tutti i compatroni. Ora non è giusto che non si adempia a quanto si convenne spontaneamente dagli interessati; quindi è da ordinarsi che i fondi descritti in tale istrumento adibiti a tale uso continuino a formare una separata amministrazione la quale deve pur tenersi dal canonico Massa per un'opera, a quanto risulta dal citato istrumento, si addivenne alla stipula della stessa — Che però tale pronunziato non può al certo ostacolare il dritto come per legge di mettere in atto la inversione di tale opera di beneficenza in altra simile, come risulta anche dal citato istrumento che voleva farsi — Che a riguardo di questa opera pia della elemosina del pane, la Congrega di carità non può vantare dritto con un successore *ope legis*, e quindi non può rilevarsi il suo dritto di amministrazione sui fondi dotalizi in esame, dappoichè per l'articolo 29 della legge sulle opere pie, allorquando è stato nominato l'erede che deve soddisfare all'obbligo della pia opera di beneficenza istituita dal testatore, non ha dritto la Congrega di carità. Però il dritto di vigilanza in lei non può disconoscersi per legge, tanto più che quasi tutte le parti lo acclamano.

Sulla sesta — Che l'investito di un beneficio non può disconoscersi essere un usufruttuario, e come tale è tenuto alle regole che la legge ammette a questo istituto. Ora il canonico Massa assume di avere spese 18,000 lire per avere restaurata la cappella di Santa Caterina e per obbligo impostogli dal vescovo, e che in tal modo mantenne in vita un tale edificio, del che gli altri compatroni anzichè lagnarsi gli dovrebbero essere grati — Che le altre parti non mettono in dubbio nè la spesa, nè per conseguenza il fatto delle restaurazioni, solamente però gli negano ogni qualsiasi dritto a norma dell'articolo 530 Codice del 1819, pari all'articolo 501 Codice civile italiano, sol che si osserva che se non può negarsi che l'usufruttuario non può avere rivalsa di spese lussuarie, al certo l'investito di una cappellania il quale fa delle nuove opere, o dei restauri, come nel caso presente, agisce sempre nello interesse degli altri come un coerede, o un condividente che fa l'utile gestione della cosa comune. Conseguentemente devesi da un perito verificare se le nuove opere furono anche quelle di restauri di un intero muro o del tetto, e se le cose necessarie alla cappella, come l'altare di marmo, per esempio, sieno opere di lusso, non nel senso, cioè, di esaminarsi se tali opere ci volevano, oppur no, ma sibbene nel senso di tenersi presente l'importanza dello edificio, la concorrenza delle genti alla detta chiesa, e via dicendo, e vedersi se il canonico abbia fatto fare l'altare, le dipinture, le mura, ecc., di un lavorio che stava bene in una chiesa montata con lusso, quale si addice alla sua alta importanza, ovvero se queste spese sono state fatte quali si addicono a quella data chiesa di Santa Caterina.

Sulla settima — Che devesi addivenire alla nomina di un amministratore dei beni in divisione, essendo questa necessaria per legge e richiesta dalle parti — Che a tale incarico deve nominarsi il canonico Gaetano Massa, sia perchè egli è il maggiore interessato, sia perchè non è prudenza nominare un estraneo, sia infine perchè non vi è ragione a non dare a lui tale incarico, una volta che il Tribunale dal citato istrumento del 1870 ha ragione di credere lo interesse che al certo non gli mancherà nel bene adempiere a tale ufficio. Però egli quale amministratore sarà tenuto a dare in questa cancelleria ogni tre mesi i conti sommari della tenuta gestione, e come non estraneo non deve aver diritto a ricompensa alcuna — Che per la chiesta liberanza onde far fronte alle spese del giudizio, non sapendosi ora il valore dei beni a dividersi, neppure approssimativamente puossi concedere agli attori sole lire 2000, da prendersi dai precipui frutti dei beni a dividersi — Che non cade poi dubbio che alla Intendenza di finanza deve pagarsi la tassa di manomorta, a norma della legge del 3 luglio 1870, nel modo che è stata chiesta dalla detta Intendenza — Che nè il Demanio, nè l'Intendenza, nè il subeconomo di Carotto affermano di tenere i beni della vacante cappellania, la quale deduzione non è impugnata dalle parti, quindi non sapendosi chi li detiene, non è al caso il Tribunale di emettere condanna per rendimento di conto, il quale al certo dovrà darsi da chi è stato possessore, ma solo quando le parti designeranno costui, a meno che trovato costui, questi di sua volontà adempirà a tale obbligo senza ulteriore spesa di novello giudizio — Che venendo per legge l'esperimento di ogni dritto che si vuole attuare, non è il caso di far salvo agli attori Massa lo sperimento del loro dritto a decidere lo svincolo dei beni di cappellania che ora non ne riguarda, cioè quella fondata da Sorrentino Massa.

Sulla ottava — Che le spese di questo giudizio, tranne quelle degli interventori Acunzo e Bergamo, possono andare a carico della massa, dappoichè anche coloro che hanno vista rigettata la loro domanda non hanno al certo istituito un giudizio temerario — Che la clausola va solo dovuta per la nomina dell'amministratore e per la liberanza concessa: non potendosi accordare sul rimanente, perchè non rientra in nessuno dei casi contemplati dalla legge, e massime se si riguarda come pel resto di questa vertenza non sono state definite delle quistioni di dritto.

Per tali motivi — Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti comparse, pronunziando al seguito delle precedenti sentenze di questo Tribunale del 1° luglio 1872, 27 novembre 1873, 12 maggio e 15 dicembre 1875, e 12 luglio 1876, tanto sulle domande avanzate dai signori Francesco, Clementina ed altri Massa, coniugi Ferdinando Praus ed altri, con libello degli 8 febbraio 1871, quanto su quella avanzata da Gaetano canonico Massa con atti dei 14 agosto e 26 novembre 1871 e 29 gennaio 1873, e sullo intervento in causa di Francesco Maria Lebano, Ferdinando Bergamo

e Luigi Acunzo, senza arrestarsi ad ogni contraria eccezione che rigetta, provvede come appresso: 1. Dichiara di natura ereditaria il patronato delle tre cappellanie e retteria fondate dal fu Pandolfo Massa col suo testamento del 15 agosto 1393 — 2. Dichiara vacante la cappellania goduta dal fu Pietro Massa e prosciolti dal vincolo del dritto di patronato i beni componenti la stessa — 3. Dichiara del pari prosciolti dallo stesso vincolo i beni componenti le altre due cappellanie, con l'obbligo di rispettarsi l'usufrutto dovuto agli attuali investiti — 4. Dichiara buone e valide le donazioni fatte al canonico Gaetano Massa dal canonico Giacinto Avitaia, Orazio De Mari o Amato e da Antonio Merolla e Nicola Parlati del dritto da costoro rappresentato nel patronato in esame — 5. Per lo effetto ordina che i beni componenti le dette cappellanie, site in Carotto di Sorrento, sieno divisi in sei eguali porzioni, ognuna delle quali suddivisa in altre quote anche uguali, quella cioè corrispondente alla linea di Sebastiano in 67 quote, quella corrispondente alla linea di Giovannelli in 25 quote, quella di Antonino in 28 quote, quella di Giovannicola in 88 quote, quella di Carlo in due quote, e finalmente quella di Bartolomeo in 11 quote — Delle quali quote dichiara spettare sulla linea di Sebastiano al canonico Gaetano Massa quote 23 1₁2, a Nicola Massa una quota, un'altra a Federico Massa, un'altra alla baronessa Paolillo, qual rappresentante dei figli minori procreati col defunto barone Luca, le rimanenti quote dichiara spettare in porzioni eguali al detto canonico Massa, Paolillo, Nicola e Federico Massa — Dalle quote della linea di Antonino dichiara spettarne 18 1₁2 al detto canonico Massa, e le altre in parti uguali ai signori Crescenzo, Achille Parlati e Gaetano Parlati, la porzione del quale ultimo dichiara spettare ugualmente ai suoi figli minori rappresentati dalla loro madre Gabriela Califano — Dalle quote della linea di Giovannicola dichiara spettare una settima parte a Giuseppe figlio di Andrea, detto il secondo, e per esso ai figli Gaetano, Vincenzo e Salvatore, ed un'altra settima parte a Gennaro anche figlio di Andrea, e per esso ai figli Vincenzo, Andrea, Caterina e Carolina anche figlia di Andrea, detto il secondo; un'altra settima parte a Clementina sorella di costei, ed un'altra settima parte al fratello Casimiro, e per costui alla figlia Anna Massa; un'altra settima parte a Francesco, e l'ultima finalmente a Marianna e per essa a Francesco Lebano — 6. Dichiara poi che le quote della linea di Carlo si accrescano con quella di Antonino, e quella della linea di Bartolomeo con quella di Sebastiano — 7. Dichiara altresì il dritto dell'interventore Luigi Acunzo per lire 1000, oltre gli interessi sulla quota che spettar deve a Francesco Lebano, ed il dritto degli altri interventori Ferdinando Bergamo per lire 6080 e Luigi Acunzo per lire 9760, oltre gli interessi sulla quota che spetta a Francesco Massa, da sperimentarlo nei modi di legge — 8. Dichiara altresì il dritto delle germani Teresa, Marianna e Giuseppa Mauri e Teresa Rispoli, emergente dalla privata scrittura del 30 agosto 1867 sulla quota di spettanza di Casimiro Massa, Carolina Massa, Clementina, Alfonso e Francesco Massa a norma della anzidetta privata scrittura, da sperimentarlo nei modi di legge — 9. Ordina che il perito signor Francesco Mastellone, prestato pria il giuramento nelle mani del giudice Niutta, si rechi sul luogo ove sono siti i detti beni, e quivi, intese le parti nei loro rilievi, senza trascriverli, non che tenuto presente ogni documento che gli potrà essere esibito, proceda alla valutazione dei beni, facendovi un progetto di divisione, secondo le norme più sopra indicate — Di tutto farà rapporto che depositerà in questa cancelleria tra giorni 60 dal prestato giuramento — 10. Ordina ancora che lo stesso perito, e nello stesso rapporto e sotto la santità del giuramento che presterà, verifichi quali restauri o nuove opere abbia fatto il canonico Massa alla chiesa di Santa Caterina, e se questi, compreso l'altare di marmo, siano restauri od opere nuove di lusso messe in confronto con l'importanza dell'edificio — 11. Rigetta la domanda di scioglimento dell'Opera pia della largizione del pane istituita dal citato testamento di Pandolfo Massa, e per l'effetto ordina che i beni addetti alla stessa, cioè quelli denotati nello istrumento del 14 aprile 1870, interceduto fra il canonico Gaetano Massa, Nicola Massa, Crescenzo Parlati ed altri, stipulato in Piano di Sorrento dal notaio Antonico Maresca, val quanto dire — *a*) Fondo rustico, sito strada Garotto, confinante come dallo istrumento 14 aprile 1870 — *b*) Chiuso per conserva di legname, contiguo all'angolo di mezzogiorno di detto fondo — *c*) Una zona di terra occupata dalla strada provinciale — *d*) Una seconda zona di terra tagliata dallo stesso fondo Carotto per la detta strada provinciale — *e*) Magazzino incavatoio in detto fondo lungo la strada provinciale — *f*) Selva, sita a Casaccorillo — *g*) Dalla annualità del capitale netto di lire 1453 dovuta dal comune di Piano di Sorrento per l'occupazione del fondo Ripa — *h*) Due grotte e magazzini, siti nella marina di Cassano, restino in separata amministrazione sotto la vigilanza della Congrega di carità del Piano di Sorrento, e nomina amministratore il canonico Gaetano Massa — 12. Nomina poi lo stesso Gaetano Massa amministratore dei beni in divisione con tutti gli obblighi di legge e con quello specialmente di dare i conti sommari ogni trimestre in questa cancelleria del Tribunale e senza veruno emolumento — 13. Accorda agli attori la liberanza di lire 2000 da prendersi sopra i precipui frutti dei beni in divisione per causa a dichiararsi — 14. Nomina il giudice signor Niutta commissario della divisione in esame — 15. Dichiara dovuta alla Intendenza di finanza la tassa di manomorta a norma della legge 3 luglio 1870 — 16. Mette fuori causa il subeconomo del Piano di Sorrento e rigetta ogni altra dimanda. — 17. Mette a carico della massa le spese di questo giudizio da tassarsi dal giudice Niutta, meno quelle erogate dagli interventori Acunzo e Bergamo che dichiara non dovute — Benvero quelle erogate nello interesse dei signori Massa, rappresentati dal procuratore signor Ferro, dovranno cedere a favore dell'avvocato Cervelli Raffaele, il quale ha dichiarato averle anticipate; quelle erogate nello interesse di Gaetano Massa Nicola e Federico Massa debbono cedere a favore del procuratore Maresca che ha dichiarato averle anticipate; finalmente a favore del procuratore Paturzo quelle erogate nello interesse di Vincenzo Massa, e a pro dell'avvocato Diego Colamarino quelle erogate nell'interesse di Francesco Lebano — 18. La presente si esegue non ostante appello solo per la nomina dell'amministratore e per la liberanza — La presente s'intimi ai contumaci nei modi di legge.

Menzione delle registrate — (1) Registrata con marca di lire 1 20 debitamente annullata nella cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Napoli, addì 24 maggio 1875, con marca di registrazione, Minieri — (2) Reg. con marca amministrativa di lire 1 20 annullata, perchè a quell'epoca non esisteva registro — (3) Num. 123, reg. in Sorrento, addì 11 novembre 1872, mod. 2, vol. 3, fol. 35, tassa lira una, doppio decimo cent. 20. Esatto in totale lire 1 20, Francesco Guarini — (4) N. 18644 reg. nel primo uffizio nel 26 luglio 1816, esatto grana 20 — (5) N. 3893, reg. nel terzo uffizio li 18 luglio 1851, lib. 1, vol. 110, fol. 1, cas. 4, grana 20 — (6) Num. 121, reg. in Piano di Sorrento a 13 febbraio 1826, lib. 1, vol 9, fol. 67, cas. 3, grana 20, Falanga — (7) N. 1250, reg. nel Piano di Sorrento a 24 luglio 1870, lib. 1, vol. 24, fol. 23 verso cas. 3, esatto gr. 20, Falanga — (8) N. 348, reg. in Piano, 7 marzo 1850, lib. 1, volume 60, fol. 9 verso cas. 1, grana 20, Agnello — (9) Reg. nella cancelleria con marca da lire 1 20 annullata — 10 Registrata similmente con marca annullata — (11) N. 204, reg. in Piano, 14 febbraio 1848, lib. 1, vol. 83, cas. 4, grana 20, firmato del Giudice — (12) Reg. nella cancelleria con marca annullata di lire 1 20 — Così decisa e pronunziata nella camera di consiglio della prima sezione del Tribunale civile e correzionale di Napoli, sito in Castel Capuano, dai signori cav. Gaetano Rossi, giudice funzionante da presidente, cav. Francesco Dragonetti ed Enrico Niutta, giudici, il dì.... maggio 1877, che si sottoscrivono col vicecancelliere — Firmati: Gaetano Rossi, Francesco Dragonetti, Enrico Niutta estensore, Francesco Scaraino vicecancelliere — Pubblicata a' 16 maggio 1877 — Francesco Scaraino vicecancelliere.

Specificatore. — N. 21244 del bollettario — Comparizione, intimazione e deposito 5 00 — Ricezione e distribuzione dei conti lire 2 — Visione estratto dal dispositivo repertorio lira 1 50 — Dritto fisso ed un duplice 59 — Carta lire 33 — Tassa lire 85 — Dritti anteriori lire 3 95 — Totale lire 189 75.

Specifica convenuto num. 21652. Totale lire 5 75 — Idem. n. 22055, totale 5 55 — Idem n. 21963, totale lire 5 45 — Idem al n. 21866, totale lire 5 55 — Idem num. 22056, totale lire 5 55 — Idem num. 21964, totale lire 5 55 — Idem num. 21680, totale lire 5 75 — Idem n. 21860, totale lire 3 75 — Idem a debito lire 5 75 — Idem a debito totale lire 5 75 — Num. 28593, cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Napoli esatto lire 107 70, addì 23 maggio 1877. Il contabile Aniello di Natale — Num. 3102 reg. uffizio giudiziario li 26 maggio 1877, mod. 3, vol. 167.

1. Si dichiara di natura ereditaria il patronato delle tre cappellanie e retteria fondate dal fu Pandolfo de Massa, lire 5 — 2. Si dichiara del pari prosciolti dallo stesso vincolo i beni delle altre due cappellanie, lire 5 — 3. Dichiarazione di validità di donazione fatta dal canonico Gaetano Massa di dette cappellanie del valore dichiarato di lire 10,000, lire 5 — 4. Ordine di divisione, lire 5 — 5. Dichiarazione di dritto a favore di Luigi Acunzo per lire 20970, sulla quota spettante a Francesco Massa, lire 5 — 6. Idem a favore di Ferdinando Bergamo e di detto Acunzo di altre lire 6800 come sopra, lire 8 — 7. Dichiarazione di dritto a favore delle germani Teresa, Maria e Giuseppa Mauri del dritto emergente dalla privata scrittura del 30 agosto 1867 sulla quota di Casimiro, lire 5 — 8. Nomina di perito, lira 1 — 9. Rigetto della domanda di scioglimento opera pia, lire 5 — 10. Dichiarazione di dritto a favore della Intendenza di finanza per la tassa di manomorta, lire 3 — 11. Messa fuori causa del Subeconomato, lire 5 — Lire 71 — Doppio decimo, lire 14 20 — Totale lire 85 20 — Il ricevitore Danese.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Specifica — Carta per la presente lire 69 60 — Facciate n. 118 lire 34 20 — Dritto e repertorio lira 1 70 — Marca lira 1 20 — Totale lire 106 70 — Per copia esecutiva rilasciata al procuratore signor Gennaro Ferro il dì..... maggio 1877.

Il cancelliere Carlo Colonna.

Da me spedita ed autenticata.

Il proc. Gennaro Ferro.

L'anno 1882, il giorno ..... settembre, in Napoli,

Ad istanza dei signori Francesco Massa fu Andrea, Vicenzo, Gaetano ed Alfonso Massa fu Giuseppe, Vincenzo, Andrea e Caterina Massa fu Gennaro ed Emanuele Farina, ed essi a proprio nome, e come eredi dei defunti Edoardo e Carolina Massa fu Gennaro, e Francesco Lebano, ammessi al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso la Corte di appello del 19 febbraio 1878, rappresentati dal signor Gennaro Ferro, con l'assistenza dell'avvocato in causa, signor Raffaele Cervelli, vico Carbonari, n. 20,

Io Vincenzo Cattace, usciere presso la Corte d'appello di Napoli, domiciliato per l'ufficio in Castel Capuano,

Ho dichiarato ai signori:

1. Barone Agostino Massa fu Antonino, missionario, con sorelle Sacramentiste in Napoli, contumace.
2. Maria Giuseppa e Teresa Parlati fu Crescenzo, convenute contumaci.
3. Domenica, Orsola, Caterina e Michele Russo fu Mariano, contumaci.
4. Maria Rosa Russo fu Domenico, nubile, contumace.
5. Nicola, Gesualdo, Marianna, Rosalia, Teresa ed Eugenia D'Orsi fu Giuseppe, costei moglie di Catello Costanzo, contumaci.
6. Maria Giuseppa Della Noce, maritata con Giacomo Fasolo, contumace.
7. Maria Michela e Rosa Massa fu Francesco, contumaci.
8. Nicola, Giovanni, Federico e Caterina Massa, nubile, fu Antonio, contumaci.
9. Rachela Massa fu Sabatino, contumace.
10. Andrea, Pasquale, Michela, Gioachino e Giosuè Massa fu Saverio, contumaci.
11. Maria e Laura Massa fu Saverio, vedova di Francesco Massa, e madre dei minori Michele e Giuseppe Massa, contumaci.
12. Gaetano Massa fu Luigi, contumace.
13. Raffaela Massa maritata con Vincenzo Castellano, convenuta.
14. Caterina D'Orsi, vedova, domiciliata in Napoli, contumace.
15. Luigi, Gaetana e Fortunata Massa fu Francesco, domiciliati via Roma, n. 191, contumaci.
16. Maria Errichetta Massa, religiosa nel Conservatorio di . . ., convenuta contumace.
17. Carmelo Massa fu Agostino, domiciliato in Melito di Calabria.
18. Raffaele Massa fu Rosario, domiciliato in Piano, contumace.
19. Angela Massa fu Rosario, contumace.
20. Fortunata Massa fu Crescenzo, contumace.
21. Grazia Massa fu Crescenzo, vedova, contumace.
22. Rachela Massa fu Crescenzo, contumace.
23. Maria Massa fu Crescenzo, contumace.
24. Filippo Massa fu Gennaro, contumace.

Tutti domiciliati nel Piano.

25. Vincenzo Massa fu Gennaro, contumace.
26. Elisabetta Massa maritata con Bartolomeo Zeccarino, contumace.
27. Maria Antonia Massa, contumace.
28. Angela Maria Massa, contumace.
29. Maria Massa fu Cosentino, vedova Cacace, contumace.
30. Luigia Massa fu Cosentino, vedova, contumace.
31. Antonio Massa fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, contumace.
32. Maria Massa fu Antonino, contumace.
33. Maria Rosa Massa fu Baldassarre, nubile, contumace.
34. Maria Arcangela Massa fu Lorenzo, dimorante nel Conservatorio di Tommella, comune di Santo Agnello, contumace.
35. Lorenzo Massa fu Giovambattista, contumace.
36. Michele Massa fu Giovambattista, contumace.
37. Raffaele Massa fu Giovambattista, contumace.
38. Luigi Massa fu Giovambattista, contumace.

39. Paolo Massa fu Giovambattista, contumace.
40. Francesco Massa fu Giovambattista, contumace.
41. Maria Massa fu Giovambattista, contumace.
42. Virginia, Giulia e Francesca Massa fu Nicola, vedova, convenute contumaci.
43. Domenico Cosa fu Saverio, medico, domiciliato in Piano, contumace.
44. Giuseppe Cosa, proprietario, domiciliato in Piano, convenuto contumace.
45. Canonico Giuseppe Maresca fu Pietro, domiciliato in Piano, contumace.
46. Antonino Maresca fu Pietro, notaio, contumace.
47. Antonio Maresca fu Pietro, avvocato, contumace.
48. Federico Maresca fu Pietro, medico, contumace.
49. Antonio Maresca fu Michele, proprietario, contumace.
50. Antonio Massa fu Domenico, negoziante, domiciliato in Torre Annunziata, contumace.
51. Luigi, Rosalia, Maria Giuseppa e Teresa, maritata a Melchiorre Ciampa, domiciliati nel comune di Sant'Agnello, contumaci.
52. Vincenzo e Maria Massa fu Aniello, contumaci.
53. Carolina e Francesco Massa fu Nicola, contumaci.
54. Giacomo, Salvatore, Michele, Anna Maria, Giuseppa e Angela Filomena fu Saverio Massa, contumaci.
55. Antonio e Maria Massa fu Antonio, contumaci.
56. Vincenzo, Giovanna e Fedele Massa fu Pietro, religioso nel Conservatorio di Carotto, contumaci.
57. Teresa Massa fu Antonino, contumace.
58. Crescenzo, Vito, Antonino, Domenico, Carmela, Luigi, Brigida e Rosa Massa fu Antonino, contumaci.
59. Ferdinando Massa fu Luigi, contumace.
60. Canonico Federico, Luisa e Fortunata Massa fu Michele, contumaci
61. Andrea e Gaspare Massa fu Pietro, contumaci.
62. Gaetano Massa fu Giosuè, contumace.
63. Giosuè Massa fu Saverio, contumace.
64. Gaetano Massa fu Aniello, contumace.
65. Carolina e Fortunata Massa fu Saverio, contumaci.
66. Maria Giuseppa Massa fu Vincenzo, contumace.
67. Giuseppe, Elisabetta, Angela, Luigia e Filomena Massa fu Luigi, contumaci.
68. Luigi Massa fu Francesco e Luigi Massa fu Francesco, contumaci.
69. Luigi Massa fu Francesco, contumace.
70. Raffaele Massa fu Giuseppe, contumace.
71. Pasquale Massa fu Giuseppe, contumace.
72. Salvatore Massa fu Giuseppe, contumace.
73. Francesco Massa fu Giuseppe, contumace.
74. Marianna Massa fu Giuseppe, contumace.
75. Marianna Massa fu Giuseppe, contumace.
76. Giovanni Massa fu Giovambattista, contumace.
77. Michele Massa fu Luigi, contumace.
78. Gaetano Massa fu Luigi, contumace.
79. Carlo Massa fu Luigi, contumace.
80. Rachela Massa fu Luigi, contumace.
81. Adelaide Massa fu Luigi, contumace.
82. Maria Felicia Massa fu Luigi, contumace.
83. Gennaro, Filomena, Maria, Antonia, Carmelo e Carolina Massa fu Giuseppe, contumaci.
84. Luigi, Agnello, Filomena e Maria Giuseppa Massa fu Michele, contumaci.
85. Luigi e Raffaele Massa fu Baldassarre, contumaci.

Tutti sforniti di procuratore.

86. Nicola Massa, rappresentato dal procuratore signor Giovanni Massa, domiciliato strada Ss. Giovanni e Paolo, num. 1.

Che la 4ª sezione della Corte d'appello di Napoli, con sentenza del di 5 giugno 1882, ordinò la reintegra del giudizio, previa la notificazione della sentenza emessa dalla 1ª sezione del Tribunale di Napoli nel dì 16 maggio 1877, per pubblici proclami, il che è seguito a norma di legge.

Come altresì, la prelodata Corte, con deliberazione del 17 ottobre 1881, autorizzò gli istanti ad inserire anche per pubblici proclami la notificazione dell'atto di appello avverso la detta sentenza del Tribunale, il che seguì nel 28 ottobre detto e 14 novembre anno medesimo.

Per effetto di che gl'istanti intendono reintegrare i gravami da essi prodotti con atti 6 agosto 1877 e 12 ottobre 1881, in contraddizione tanto di coloro che sono in giudizio, quanto dei contumaci (malgrado che non vantassero dritti di sorta), e dichiarano ad essi di produrre formale appello avverso la sentenza del 16 maggio 1877 renduta dal Tribunale di Napoli, e ne chiedono la rivocazione per i seguenti motivi:

1° Il Tribunale doveva ordinare che i fondi dotalizi della rettoria e cappellanie e delle altre opere pie fondate da Paudolfo de Massa erano prosciolti da ogni vincolo, ed andavano divisi per capi tra gli attori eredi di Andrea Massa, e per stirpe tra gli eredi di coloro che erano morti dopo il decreto 17 febbraio 1861;

2° Doveva dichiararsi vacante la rettoria e le due cappellanie, e devolversi i fondi ai legittimi patroni come per legge;

3° Alla Finanza doveva attribuirsi la doppia tassa di successione, sul valore dei fondi, secondo il moltiplico legale, da tassarsi dal perito;

4° Dovevasi rigettare la domanda del canonico Gaetano Massa e dei suoi eredi, in ordine al pagamento delle spese di migliorie ed abbellimenti fatti nella cappella di Santa Caterina, e rigettarsi ancora tutte le altre istanze, eccezioni e difese dei medesimi;

5° Dovevasi ordinare che il perito avesse proceduto alla descrizione e valutazione degli immobili, progettando le basi della divisione, secondo le norme dettate nel capo primo;

6° Fu troppo mite la liberanza di lire 2900, mentre la gran mole di spese ed i frutti arretrati, che erano dei patroni, bene se ne doveva elevare l'ammontare a lire 20,000;

7° Dovevasi condannare il canonico Massa ed i suoi eredi alle spese da essi occasionate, e non gravarsi la massa.

Per questi motivi, e per quelli che saranno aggiunti, modificati ed ampliati, ho citato i nominati signori a comparire nel giorno tredici novembre anno corrente presso la quarta sezione della Corte di appello di Napoli, ad oggetto di spiegarsi le provvidenze riserbate nelle precedenti sentenze, e per gli effetti, rivocandosi la sentenza del 16 maggio 1877, emendarla in conformità dei mezzi accennati nel presente atto di reitera e reintegra di appello.

Il presente atto, una alla detta sentenza del Tribunale del 16 maggio 1877, saranno notificati a chi di diritto con atti separati. 5243

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore, a nome degli eredi del cav. avv. Quirino Bigi, notaro di Correggio, ha domandato a questo Tribunale civile lo svincolo della cauzione da lui prestata per l'esercizio notarile.

Altrettanto a norma dell'articolo 38 della vigente legge sul Notariato.

Reggio Emilia, 7 settembre 1882.

5037 ANDREA BIANDO.

Consiglio notarile d'Asti.

Il presidente

Avvisa

Trovarsi aperto il concorso generale per due posti notarili in questo distretto, cioè: uno in Baldichieri, capoluogo di mandamento, e l'altro in Aramengo, mandamento di Cocconato.

I concorrenti sono pregati di presentare le loro domande a questo Consiglio a norma dell'art. 10 della legge notarile.

Asti, 20 settembre 1882.

5333 PIA notaio GIUSEPPE.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE D'ASTI.

Dichiarazione d'assenza.

Sul ricorso di Obermito Irene fu Agostino, moglie Crova, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 22 giugno 1882, il Tribunale civile d'Asti, con decreto 10 agosto corrente anno, mandava assumere informazioni sulla persona di Obermito Luigi, fratello della esponente, del quale questa chiede dichiararsi l'assenza, per gli effetti che di diritto.

Asti, 21 giugno 1882.

4667 CECA procuratore.

Consiglio Notarile Distrettuale

DI MILANO.

Avviso di concorso.

Si deduce a pubblica notizia la vacanza d'un ufficio di notaio con residenza in Cornusco sul Naviglio.

Si invitano pertanto gli aspiranti a presentare le loro domande alla sede di questo Consiglio, piazza dei Mercanti, n. 19, entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente, corredate dai relativi documenti, a sensi delle combinate disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1879 e dell'articolo 27 del regolamento 23 novembre 1879.

Si ricorda espressamente ai concorrenti l'obbligo della rigorosa osservanza delle disposizioni dell'articolo 23 della legge e dell'articolo 36 e seguenti del regolamento riguardanti la residenza reale e di fatto nel comune assegnato nel decreto di nomina.

Milano, dal Consiglio distrettuale notarile, il 20 settembre 1882.

Il consigliere anziano
D.r GIUSEPPE LOCATI

5329 D.r MIGLIAVACCA segretario.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Carmelo Lamanna, procuratore esercente presso il Tribunale di Gerace, in rappresentanza della R. Amministrazione demaniale,

Premesso che il notaio di Stignano, signor Pietro Nesci, va debitore verso l'Amministrazione medesima della complessiva somma di lire 688 57 per tassa, multe e spese di atti giudiziari, come da 31 ingiunzioni emesse dall'ufficio di registro di Stilo, che vennero notificate al debitore addì 16 febbraio p. p.;

Premesso che riuscirono infruttuosi gli atti di esecuzione mobiliare esperiti pel ricupero di tal somma,

Venne prodotta domanda al prefato Tribunale affinchè, in virtù della legge 25 luglio 1875, n. 2786, ed allo appoggio delle ingiunzioni di cui sopra, sia autorizzato lo svincolo della cauzione costituita dal Nesci mediante certificato n. 108160, per la rendita di lire 45, sul Gran Libro del Debito Pubblico, rilasciato in Firenze il 6 febbraio 1873 e disposto ad un tempo di proseguo quanto è di ragione, affinchè l'Amministrazione procedente, colla prelazione prevista dall'articolo 19 citata legge, venga soddisfatta dalla ridetta somma di lire 688 57 e spese.

Gerace, addì 14 agosto 1882.

Il delegato proc. erariale

4982 CARMELO LAMANNA.

Cassa di Risparmio in Roma.

(2ª **diffidazione**).

Il signor Giuseppe Guidarelli, ora defunto, intestatario del libretto numero 6173 (Serie 5ª), diffidò sotto il giorno 24 marzo 1882 la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di essergli stato rubato. Dopo avere inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* num. 72, essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto diffidato, si avverte che viene il medesimo rinnovato, e che verrà consegnato agli eredi del sopra nominato intestatario.

Li 26 settembre 1882. 5383

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a notizia del pubblico, ed in esecuzione dell'art. 25 Codice civile italiano, che sulle istanze dei signori Luigia Pienovi, moglie all'ingegnere Giovanni Riva, Luigia Pienovi, moglie al cavaliere Giuseppe Borlasca, Tito, Ilario, Alessandro ed Ester fratelli e sorella Canessa fu Paolo, Umberto, Achille e Luigi Canessa fu detto Paolo, minori, rappresentati dal loro tutore cavaliere Giuseppe Borlasca suddetto, nonchè del barone Achille Paganini, tanto a nome proprio, che quale padre ed amministratore dei proprî figli minori, avuti dal matrimonio con Paola Pienovi, tutti residenti in Genova, venne con sentenza di questo ill.mo Tribunale civile di Genova, in data 27 luglio 1882, dichiarata l'assenza del signor Costantino Pienovi fu Andrea, già residente a Genova.

Genova, 9 agosto 1882.

4697 LUIGI SALVAGO proc. capo.

R. Tribunale civile di Roma.

A richiesta di S. E. il procuratore generale della R. Corte dei conti,

Io Garbarino Michele, usciere del sullodato Tribunale, notifico al sig. Pizza Gaetano, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, il ricorso del richiedente procuratore generale in data 3 maggio 1882, in base al quale S. E. il presidente della suddetta Corte, con suo decreto del 20 settembre cadente mese, fissa l'udienza che terrà la terza sezione della ripetuta Corte il giorno ventiquattro ottobre prossimo per la discussione della causa di cui è parola il ricorso stesso, e stabilisce a tutto il dieci detto mese di ottobre il termine utile a depositare presso la segreteria della terza Sezione della ridetta Corte tutti quei documenti, che si la Procura generale, come i convenuti, credessero nel rispettivo loro interesse di produrre nella causa.

Roma, 24 settembre 1882.

5347 L'usciere GARBARINO MICHELE.

R. Tribunale civile di Vercelli.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

A senso e per gli effetti dell'art. 23 del Codice civile, si notifica che con sentenza 5 luglio 1882 del Tribunale civile di Vercelli, radunato in camera di consiglio, sull'istanza di Carando Pietro fu Giuseppe, residente in Cigliano, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 17 giugno 1882 dell'onorevole Commissione sedente presso il Tribunale stesso, venne commesso al signor pretore di Cigliano di assumere informazioni in ordine all'assenza e causa di essa di Carando Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Cigliano, d'onde è scomparso fin dal 1859, senza dare più notizie di sè.

Quali informazioni vennero assunte, conforme a quanto sovra, con verbale 2 agosto 1882, seguito, in esecuzione di detta sentenza, avanti il signor pretore di Cigliano.

Vercelli, 15 agosto 1882.

AVV. DUSNASI sost. MACCO procuratore.

4586

N. 296.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 19 settembre corrente essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 ant. di venerdì 13 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Treviso, avanti il prefetto, simultaneamente, alla second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Treviso-Oderzo-Motta, fra ponte di Piave e Motta, della lunghezza di metri 15921 35, *in provincia di Treviso, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e meccanismi fissi per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 800,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 11 febbraio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti in data 14 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Treviso.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. — I lavori di completamento, di finimento, accessorii e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale ed in istato di collaudo entro mesi 24 successivi alla apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 40,000, ed in lire 80,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 settembre 1882.

5343 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

Ad istanza del signor Antonio Tecchi, collettore della Banca Generale, esattore di Ronciglione, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 17 ottobre p. v., ed occorrendo un secondo e terzo incanto nei giorni 23 e 30 ottobre detto, avranno luogo nella R. Pretura di Ronciglione le sottodescritte subaste, cioè:

A danno di Bortoloni Achille fu Andrea, un casamento con area scoperta nel comune di Ronciglione, in via Borgo di Sopra e vicolo Nono, confinanti la strada da più lati e le rupi, sez. 1ª, part. 2266[1, 2670[o, 2267[k, 2668[l, 2269[m, 2671[n, 2674[p, del reddito catastale di lire 412 50, per il prezzo di lire 3093 60.

A danno di Gattoni Francesco fu Giuseppe, una casa in detto comune, sita in piazza e via dell'Ospedale, confinanti Maggi Giuseppe e Bacchetta Vincenzo da più lati, sez. 1ª, part. 1452[2, 1454[3, 1455[3, del reddito catastale di lire 179 75, per il prezzo di lire 1347 60.

A danno di Mocarini Vincenzo fu Serafino, e per esso la di lui moglie Scipioni Beatrice e figli, Francesco Gio. Battista, Paolo, Costanza, Luigia, Geltrude ed Angela, una casa in Ronciglione in via Strada Nuova, confinanti Brugnoli Gioacchino da più lati e detta strada, sez. 1ª, part. 1759[2, 1760[2, del reddito catastale di lire 90, per il prezzo di lire 675.

A danno di Joncoli Paolo, Lucia, Margherita ed Anna fu Mariano, posto nel ridetto comune in Borgo Garibaldi, confinanti Bedini Cecilia vedova Joncoli ed altri, Joncoli Paolo, Lucia, Margherita ed Anna e strada, sezione 1ª, part. 1195, del reddito catastale di lire 52 50, per il prezzo di lire 393 60.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile. Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e più pagare tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Ronciglione, li 5 settembre 1882.

5369 Per l'Esattore: ANTONIO TECCHI, *Collettore*.

N. 298.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 20 settembre corr. essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane di sabato 14 ottobre p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Torino, avanti il prefetto, simultaneamente, alla second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Ivrea-Aosta, compreso fra la destra della Dora Baltea a nord di Quincinetto e il passaggio del fiume stesso a Torille presso Verrès, della lunghezza di metri 17046 57, *escluse le espropriazioni stabili, le travate metalliche, l'armamento, le chiusure e i fabbricati al di sopra del piano del ferro, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 2,463,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 28 febbraio 1882, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 27 agosto 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Torino.

I lavori dovranno essere intrapresi a misura che se ne farà la regolare consegna, ed essere condotti con la necessaria attività perchè l'apertura del tronco all'esercizio possa essere fatta entro mesi 24 dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio. I lavori di completamento, di finimento, accessori e quelli di manutenzione obbligatoria a carico della impresa dovranno essere ultimati in uno con la relativa liquidazione finale, ed in istato di collaudo, entro mesi 24 successivi all'apertura del tronco all'esercizio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 87,000, ed in L. 173,200 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 23 settembre 1882.

5344 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. ROMA — Tip. EREDI BOTTA.